SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 febbraio 2010, n. **24**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma».

All'articolo 3:

al comma 1, il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole: «all'interno di altri distretti della stessa regione» *sono soppresse;*

al comma 5, dopo le parole: «Napoli e Palermo;» sono inserite le seguenti: «per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;», *dopo le parole:* «Messina e Catania» *sono inserite le seguenti:* «; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria» *e le parole:* «per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna»;

al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilo-

metri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - *(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)*. – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*bis*. - *(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio)*. – *1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari

individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura";

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: "e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione" sono soppresse.

5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-*ter.* - *(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).* – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*1-bis.* Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonchè le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito *internet* del Ministero della giustizia".

Art. 3-*quater.* - *(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari).* – 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado";

b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

"CAPO II-*bis*

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-*bis*. - *(Oggetto)*. – *1*. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonchè di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: "sul servizio giudiziario" sono inserite le seguenti: "o sui servizi organizzativi e informatici".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-*quinquies*. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*. – 1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ", esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture," sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi".

2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: "il magistrato può essere confermato" sono inserite le seguenti: ", previo concerto con il Ministro della giustizia"».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «fino all'adozione dei decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla data di entrata in vigore dei decreti»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «, nei casi consentiti,» *sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:* «Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate»;

al comma 3:

alla lettera a), *capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole:* «Allo stesso modo si procede» *sono inserite le seguenti:* «per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e»;

la lettera b) *è soppressa;*

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Allegato n. 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli Allegati n. 6 e n. 7» *e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «limitatamente ai supporti che
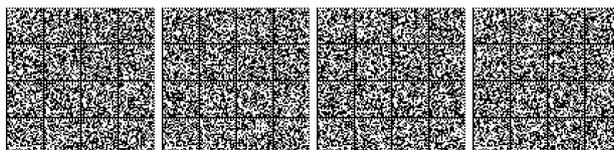
contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate»;

al comma 6, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio» *sono inserite le seguenti:* «dello Stato»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia»;

al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis)* all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";

d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo";

d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche";

d-sexies) all'articolo 591-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma"»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 161-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 161-*ter.* - *(Vendite con modalità telematiche).* – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica";

b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 169-*quater.* - *(Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto).* – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-*quinquies.* - *(Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite).* – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";

c) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 173-*quinquies.* - *(Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo).* – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma".

8-*ter.* Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-*bis,* lettera *a),* del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «senza oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri»;

al terzo periodo, le parole: «senza ulteriori» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza nuovi o maggiori»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati»;

al comma 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* - *(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).* – 1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3084):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO).

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 gennaio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 14, 19, 20, 21 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 12, 22 gennaio 2010; il 3 febbraio 2010 ed approvato il 4 febbraio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 1999):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 e 9 febbraio 2010.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9 e 10 febbraio 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

10G0040

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 è stata colpita da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno generato gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato anche centri abitati, in particolare nell'area del territorio Nebroideo;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno determinato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, ai beni mobili, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02404

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
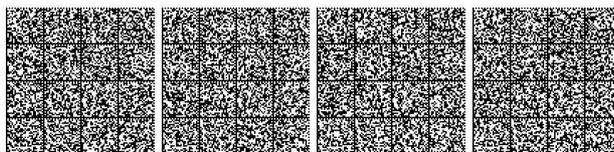
Vista la nota del presidente della giunta regionale Siciliana del 30 novembre 2009, con la quale, nel descrivere l'attività svolta per il superamento del contesto di criticità, viene altresì rappresentata l'esigenza del mantenimento del regime straordinario e derogatorio al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto necessario porre in essere gli ulteriori interventi indispensabili per la salute e per l'ambiente nei siti inquinati nel territorio della regione Siciliana individuati come siti da bonificare di interesse nazionale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la nota del 26 gennaio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.306 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 29 gennaio 2010 e scadenza 29 febbraio 2012, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 gennaio 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 gennaio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 gennaio 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialist» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialist» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 26 febbraio 2010.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 gennaio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A02502

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 56 società cooperative ricadenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Lazio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2009, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno fatto presente l'esistenza di una pendenza relativa a un bene patrimoniale immobiliare della società cooperativa «La Cittadella soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, pertanto la stessa non può essere sciolta senza nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 17/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA DI PERILLO A R.L.	MONTEMILONE (PZ)	BASILICATA	00090920760	11/02/1955	UNCI
2	ELMAN'S – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01512620764	22/04/2002	UNCI
3	TERRE DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA	VALSINNI (MT)	BASILICATA	01078480777	03/02/2003	CCI
4	EUROPA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARATEA (PZ)	BASILICATA	01345980765	24/11/1998	
5	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CREATIVITA' ARTIGIANA SOC. COOP. A R.L.	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	00857970768	25/06/1985	
6	CONSORZIO INTIMO DEL VULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	01604460764	12/01/2005	
7	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	01156870766	11/03/1994	
8	COOPERATIVA EDILIZIA VALENTINE – S.R.L.	POLICORO (MT)	BASILICATA	90000090770	09/12/1970	
9	EURO SERVIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	S.EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)	CALABRIA	02114100809	19/06/2001	CCI
10	GUNNERS – SOCIETA' COOPERATIVA – O.N.L.U.S.	ZAMBRONE (VV)	CALABRIA	02693350791	20/01/2005	CCI
11	GAP COMUNICAZIONE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOTRICELLO (CZ)	CALABRIA	02493060798	07/03/2002	
12	COOPERATIVA PESCATORI SANT'ANDREA	VIBO VALENTIA	CALABRIA	00361860794	10/01/1964	CCI
13	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO A R.L.	ROGGIANO GRAVINA (CS)	CALABRIA	02559780784	31/03/2003	
14	AGAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	02354930808	28/09/2005	
15	CARMELIA 2003 SOCIETA' COOPERATIVA	DELIANOVA (RC)	CALABRIA	02228430803	29/05/2003	
16	C'ERA UNA VOLTA – SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE (CS)	CALABRIA	01389930783	23/10/1985	
17	COOPERATIVA PESCO-PAST S.C.R.L.	PESCO SANNITA (BN)	CAMPANIA	00898380621	15/01/1990	CCI
18	PLANET PARKING – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASERTA	CAMPANIA	03164190617	14/06/2005	CCI
19	EDIL LISA 82 SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03704670631	04/03/1982	UNCI
20	DE.DI.PA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	02186910614	10/05/1994	UNCI
21	FIDERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06323490638	12/12/1990	CCI
22	CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE UNIONCOOP CAMPANIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06666250631	06/07/1992	CCI
23	F.C.F. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	07731431008	18/11/2203	UNICOOP
24	8 MARZO – SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	96046960587	23/12/1982	
25	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. S. MEDARDO	ROMA	LAZIO	08058450589	08/06/1963	
26	VIGILANCE POOL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03560710588	02/04/1979	
27	EDIL BOCCEA COOPERATIVA EDILIZIA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	LAZIO	03318620584	21/10/1978	
28	COOPERATIVA PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04374091009	18/09/1992	UNCI
29	GEOSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R. L.	ROMA	LAZIO	06993071007	01/03/2002	UNICOOP
30	IDRAULICA E TERMICA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05273651009	06/03/1997	UNCI
31	ATS MULTISERVIZI SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02119450605	18/11/1999	UNCI
32	COOPERATIVA CENTRO SOCIALE DON UVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	03453550588	21/09/1983	
33	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DIAMANTE	LADISPOLI (RM)	LAZIO	08426970581	07/04/1988	
34	NUOVO SANNIO – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	80218010587	13/07/1953	
35	IL LEONE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	02901240586	22/04/1977	
36	CO.LA.P. - COOPERATIVA LAVORATORI PULIZIA E AFFINI A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	05962230586	02/03/1983	
37	ORE LIETE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80407800582	26/06/1954	
38	CAVALLINO RAMPANTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80410980587	30/04/1964	
39	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. AVENTINIANA	ROMA	LAZIO	04627060587	16/06/1952	
40	ASTRA AUREA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80425130582	02/04/1953	
41	ALBA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03598361008	08/03/1989	
42	N.O.I. 2000 – NUOVE OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO – COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05932711004	24/01/2000	UNICOOP

43	LETIZIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIETI	LAZIO	00899670574	01/02/2000	**UNCI**
44	COOPERATIVA EDILIZIA DON BOSCO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05236951009	23/01/1997	**UNCI**
45	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO FREGELLAE A R.L.	CEPRANO (FR)	LAZIO	01693260604	27/01/1989	**UNCI**
46	R.A.I. - RICERCHE APPLICAZIONI INDUSTRIALI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02096540600	01/06/1999	**UNICOOP**
47	COMUNITA' ALTERNATIVA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI (RM)	LAZIO	05890551004	02/12/1999	
48	SERLABMEN SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	ROMA	LAZIO	06270121003	04/10/2000	
49	COOPERATIVA NUOVA POMEZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	08446200589	18/07/1988	
50	VILLA FIORITA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08532890582	25/07/1988	
52	ALADINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTECORVO (FR)	LAZIO	02203040601	06/07/2001	**UNCI**
53	BIOTEAM – SI.PE.A. (SISTEMA PESCA ED AGROALIMENTARE) SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	04609441003	23/12/1993	**UNCI**
54	ECOPROGET S.C.R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	07453541000	18/03/2003	**UNCI**
55	I.S.E.CO. (INFORMATIC SERVICES EUROPEAN COOPERATIVE) PICCOLA SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	03912801002	10/07/1990	**UNCI**
56	SESAMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05718770588	29/09/1982	

10A02215
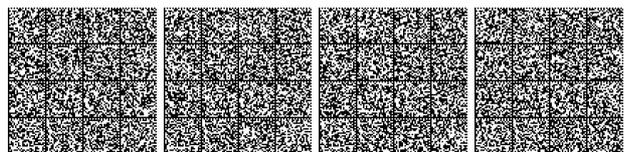
DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 65 società cooperative ricadenti nella regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al Dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 18/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COO.GE.ME. - COOPERATIVA GESTIONE MENSE – SOCIETA' A.R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06285020589	16/11/1983	
2	CORSARA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	05652891002	14/12/1998	
3	DIFFUSIONE E SVILUPPO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06616621006	22/05/2001	
4	STRATEGIE & INVESTIMENTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06500351009	22/02/2001	
5	CITI (COOPERATIVA INTERNAZIONALE TRADUTTORI E INTERPRETI) SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	04480441007	11/03/1993	
6	BRUNILDE, SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80071460580	18/01/1955	
7	VELIERI 83 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05553521005	01/06/1998	
8	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. QUATTRO MURA E UN FOCOLARE	ROMA	LAZIO	80135150581	10/12/1963	
9	COOPERATIVA RINASCITA CINEMATOGRAFICA SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	03407600588	24/11/1978	
10	S.M.E. SERVIZI MANTENIMENTO ECOLOGICO DEL CENASCA CISL SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	80410400586	11/04/1978	
11	COOPERATIVA SERVIZI ALLE IMPRESE SOC. COOP. A R.L. - IN BREVE C.S.I.	ROMA	LAZIO	05713891009	09/03/1999	
12	CELIDONIA 86 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07576380583	24/07/1986	
13	PANTASERVICE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SORA (FR)	LAZIO	02146220609	09/05/2000	**UNCI**
14	PRO.GE.CO. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	01867850594	25/02/1998	**LEGA**
15	SOC. COOP.VA SOCIALE S.C.I.C.A.R. EXPRESS 2000 A R.L.	ROMA	LAZIO	03511711008	29/11/1988	**UNCI**
16	SPIGHE D'ASTURA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O.N.L.U.S.)	LATINA	LAZIO	02305530590	06/02/2006	
17	COOPERATIVA TRASLOCHI OSTIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05414731009	21/11/1997	
18	COSTRUZIONI 2005 – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08552481007	08/06/2005	
19	UBI MINOR – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	05608921002	30/09/1998	
20	COLOMBO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08510790580	22/06/1988	
21	TOR MARANCIA QUARTA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03027910581	21/12/1977	
22	CODIVILLA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	06700821009	19/07/2001	
23	FA.R.EDIL ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08037231001	24/05/2004	
24	COSMIC SERVICE – SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05880811004	18/11/1999	
25	ARCER – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07912291007	05/03/2004	
26	POKER BAGS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05792761008	23/06/1999	**CCI**
27	O.A.S.I. (OPERATORI ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERISTICA) SOC. COOP. SOCIALE	ROMA	LAZIO	09141111006	06/09/2006	
28	ACCABI SOCIETA' COOPERATIVA	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	09378861000	14/02/2007	
29	COMBO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06711451002	26/07/2001	
30	CO.GE.FA. SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA (RM)	LAZIO	02026870598	26/01/2001	
31	ACLI LAURENTINO N. 20 R1 D – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343820589	09/11/1978	
32	IL FILO DI PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	07480621007	19/03/2003	
33	GRUPPO TASSISTI SAN PAOLO – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09376631009	19/02/2007	
34	LA COCCINELLA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	06555001004	30/03/2001	
35	AI EM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	08278111003	15/12/2004	
36	COOPERATIVA SOCIALE VI.GA.TA. 2000 A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	06825091009	13/11/2001	
37	ACLI LAURENTINO N. 20 R2 B – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343760587	07/11/1978	
38	ACLI LAURENTINO N. 20 R1 G – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343860585	07/11/1978	
39	G.I.F.A. AMBIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07122451003	25/06/2002	
40	EXE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08456201006	01/04/2005	
41	COMPAGNIA LA FAMIGLIA DELLE ORTICHE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04375441005	05/06/1992	
42	LA GENERALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINTURNO (LT)	LAZIO	01690610595	19/09/1994	
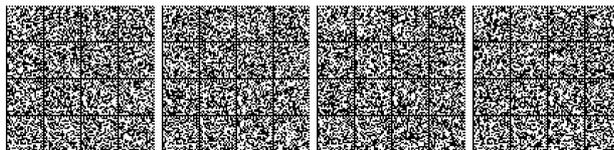
43	EUROPE CARE SERVICE – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	07656461006	26/09/2003	
44	GO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	08144471003	07/09/2004	
45	SOCIETA' COOPERATIVA FORLANI	ROMA	LAZIO	08781531002	15/02/2005	
46	SOC. AGAPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	05560001009	30/06/1998	**CCI**
47	CRI.FRA. TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08239791000	17/11/2004	
48	COOPERATIVA SOCIALE TAU-S.ALBERTO MAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08126181000	04/08/2004	
49	CINDERELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08372991003	02/02/2005	
50	COOPERATIVA SOCIALE – LA GIUSTA SCELTA	ROMA	LAZIO	08934801005	15/03/2006	
51	COOPERATIVA SETTEBAGNI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05393581003	28/10/1997	
52	ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASSINO (FR)	LAZIO	02449270608	20/06/2006	**UNICOOP**
53	COOPERATIVA EUROPE SERVICE A R.L.	ROMA	LAZIO	08274461006	09/12/2004	
54	COOPERATIVA INTERNAZIONALE MULTICOLORE A R.L. - C.I.M. A R.L.	ROMA	LAZIO	07380431002	24/01/2003	
55	AMBIENTE ANIENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	ROMA	LAZIO	07440641004	24/02/2003	
56	ANAGNINA 73 Z 3 B – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03597041007	16/02/1989	
57	COOPERATIVA SOCIALE DEI CONTI DI MONTECRISTO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEPRANO (FR)	LAZIO	02375320609	11/01/2005	
58	EURO MONTAGGI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	APRILIA (LT)	LAZIO	02176630594	07/11/2003	
59	ELI.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07156241007	12/07/2002	
60	CONSORZIO TRIGORIA I SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05923851009	11/01/2000	
61	L'ARCHETIPO 014 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTEL GANDOLFO (RM)	LAZIO	03501321008	22/11/1988	
62	COOPERATIVA GARGA SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09265071002	18/12/2006	
63	ATRAS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05052051009	15/02/1996	
64	COOPERATIVA MULTI EXPRESS A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	LAZIO	07716491001	29/10/2003	
65	COOPERATIVA LOGISTICS A R.L.	ROMA	LAZIO	08274471005	09/12/2004	

10A02216
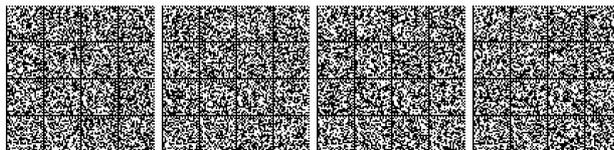
DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 45 società cooperative ricadenti in varie Regioni.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 protocollo n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 19/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ARDEA ON LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	06046181001	29/03/2000	**UNICOOP**
2	OBIETTIVO C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	LIGURIA	01480920998	21/05/2004	**AGCI**
3	COOPERATIVA ITTICA LOANESE	LOANO (SV)	LIGURIA	01414410090	24/02/2005	**UNCI**
4	CO.MI.FA. COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	10036380151	27/03/1990	**UNCI**
5	COOPERATIVA DINA – SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01350830194	05/03/2005	
6	AGADIR COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04551430962	04/10/2004	
7	ARROW GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04612910960	08/11/2004	
8	COOPERATIVA STELLA WORK	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01347690198	01/02/2005	
9	PACE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01298910199	05/06/2003	
10	SERVIZI MILANO EXPRESS SOC. COOP.	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	02201040025	22/02/2005	
11	FAST COOP SOCIETA' COOPERATIVA	VERTOVA (BG)	LOMBARDIA	03163120169	23/10/2004	
12	LOMBARDIA JOB SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02341530984	17/10/2002	
13	C.M.R. SOCIETA' COOPERATIVA	RHO (MI)	LOMBARDIA	04829710963	11/04/2005	
14	LA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	05078220968	12/12/2005	
15	CITTA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLTIERE (BG)	LOMBARDIA	02459910168	25/03/1996	
16	COOPERATIVA CENTROSOCIALE CULTURALE E AMBIENTALE	MILANO	LOMBARDIA	09893230152	13/03/1989	
17	COOPERATIVA EDILIZIA ELPIS A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	06186430150	02/06/1981	
18	COOP. INTERNAZIONALE MULTISERVIZI A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12874700151	15/07/1999	**UNICOOP**
19	MILANO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PADERNO DUGNANO (MI)	LOMBARDIA	13188650157	18/07/2000	**UNICOOP**
20	AMLIL SOC. COOP. A R.L.	GRONTARDO (CR)	LOMBARDIA	01309160198	01/12/2003	
21	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSO A R.L.	BERGAMO	LOMBARDIA	02674420167	27/01/1999	
22	C.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MARCHE	01886250446	04/05/2006	
23	BENEDETTA ON LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ASCOLI PICENO	MARCHE	01709550444	14/12/2001	
24	ALBATROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RECANATI (MC)	MARCHE	01522080439	26/04/2004	**CCI**
25	L'INCONTRO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RECANATI (MC)	MARCHE	01252430432	28/02/1996	**UNCI**
26	VA.MAR. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01476720709	26/10/2002	**AGCI**
27	MARE NOSTRUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01478550708	06/12/2002	**AGCI**
28	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA PRODUTTIVA DI TERMOLI SOC. COOP.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01451340705	08/08/2001	**CCI**
29	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA – CITTA' DI ISERNIA – SOC. COOP. A R.L.	ISERNIA	MOLISE	80000730947	19/01/1973	
30	CONSORZIO MOLISE LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	MOLISE	00938000700	15/04/1997	
31	LUCE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	MOLISE	00761780709	02/11/1988	
32	ARTIGIANAUTO ISERNIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00371590944	27/04/1995	
33	LA FAVORITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TAVENNA (CB)	MOLISE	00851410704	15/04/1993	
34	ALL POINTS – SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	MOLISE	02075960068	22/03/2005	
35	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. R.T.M.	STROPPIANA (VC)	PIEMONTE	02132080025	17/12/2003	
36	EDEL. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	PIEMONTE	01361710054	24/02/2005	**CCI**
37	SYNI ZI S.C. A R.L.	MONTEGROSSO D'ASTI (AT)	PIEMONTE	01315590057	06/02/2003	**CCI**
38	GEMIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUBBIO (AT)	PIEMONTE	02487930048	18/01/1996	**CCI**
39	AVR – SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA AVR SOC. COOP.	NOVI LIGURE (AL)	PIEMONTE	01967360064	13/06/2002	
40	LA SPERANZA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	IVREA (TO)	PIEMONTE	04958110019	07/11/1985	**AGCI**
41	PICCOLA S.C. A R.L. MRC	GASSINO TORINESE (TO)	PIEMONTE	08487600010	18/07/2002	**CCI**
42	EUROINOX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FAVRIA (TO)	PIEMONTE	07641020016	20/11/1998	
43	COOPCLEAN SOCIETA' COOPERATIVA	ASTI	PIEMONTE	01338150053	16/02/2004	
44	PUNTO LAVORO – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08594370010	29/01/2003	**UNCI**
45	SANGIORGIO – S.C.R.L.	CASALE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE	01483480065	01/02/1991	

10A02217
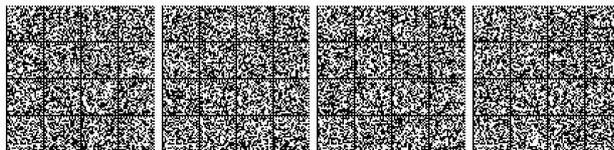
DECRETO 27 gennaio 2010.

Nomina del commissario governativo della cooperativa «Zootecnica Monte Petrella - società cooperativa», in Santomenna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione datato 6 ottobre 2008 redatto da un revisore dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «Zootecnica Monte Petrella società cooperativa» con sede in Santomenna (Salerno);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata istituzione del libro delle determinazioni dell'amministratore unico e dei soci, mancato rispetto della normativa in materia di lavoro, mancata disposizione di libri contabili e documentazione amministrativa, mancata documentazione relativa alla tenuta degli animali;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2010 n. 03/SGC/2010 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale ed il dott. Stefano Vuoto ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 15 gennaio 2010 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Vittoria nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 agosto 1964 con studio in Sorrento (Napoli) a via San Nicola n. 19 è nominato Commissario Governativo della cooperativa «Zootecnica Monte Petrella - società cooperativa», con sede in Santomenna (Salerno), già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 4 gennaio 2010 n. 03/SGC/2010, in sostituzione del dott. Stefano Vuoto rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso avrà cura di sanare le irregolarità presenti nella gestione in particolare dovrà istituire i libri sociali, fiscali e amministrativi obbligatori ed adeguare l'attività sociale al rispetto della normativa in materia di lavoro e della tenuta degli animali. Laddove il risanamento e la regolarizzazione della gestione non sia perseguibile, il Commissario governativo provvederà a rimettere una apposita relazione prevista dalle disposizioni contenute nella circolare n. 80 del 22 settembre 1980 e nelle direttive ministeriali prot. n. 28283 del 15 ottobre 2008.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A02296

DECRETO 27 gennaio 2010.

Annullamento del decreto 9 novembre 2009 di gestione commissariale della cooperativa «Solidarietà e servizi società cooperativa a r.l.», in Sant'Agata di Esaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 10 settembre 2008 redatto da un revisore della Confederazione Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «Solidarietà e servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Agata di Esaro (Cosenza);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata iscrizione all'Albo delle Cooperative, mancato pagamento del contributo di revisione dovuto;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 9 novembre 2009 n. 69/SGC/2009 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e l'Avv. Carmelo Bozzo ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione del 4 dicembre 2009 con la quale il predetto professionista ha rinunciato all'incarico conferito;

Vista la documentazione pervenuta in data 19 gennaio 2010 con la quale il legale rappresentante ha comunicato di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative in data 29 settembre 2006 e di essere in attesa di attribuzione del relativo numero di iscrizione;

Preso nota che da accertamenti d'ufficio presso l'Albo delle Cooperative è risultato che effettivamente la domanda di iscrizione a suo tempo è stata presentata alla C.C.I.A.A. ma non è mai giunta all'ufficio competente;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente, sia opportuno procedere all'annullamento del provvedimento di gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 9 novembre 2009 n. 69/SGC/2009, con la quale la società cooperativa «Solidarietà e servizi società cooperativa a r.l.» è stata posta in gestione commissariale, è annullato.

Art. 2.

La gestione dell'Ente è rimessa al Consiglio di Amministrazione in essere al momento del commissariamento; lo stesso dovrà provvedere alla riproposizione della domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative, non essendo andata a buon fine la precedente.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A02297

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2009.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 3 dicembre 2008 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: OLEARI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 95

10A02292

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 febbraio 2010.

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 6 novembre 2009, recante: «Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale, come modificato dal decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49);

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7.000.000 di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2009 recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2009;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto ministeriale che stabilisce il termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010;

Considerata l'opportunità di prolungare detto termine al fine di consentire anche alle imprese di autotrasporto che operano nel settore del trasporto dei rifiuti di accedere ai benefici di cui al citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Termini di proposizione delle domande

1. Il termine per la proposizione delle domande di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 è prorogato di trenta giorni.

Roma, 11 febbraio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A02298

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ghivireaga Marinela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Botosani nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Ghivireaga Marinela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Istrate;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Alecsandri» di Botosani nell'anno 2000 dalla sig.ra Istrate Marinela, coniugata Ghivireaga Marinela nata a Saveni (Romania) il giorno 2 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ghivireaga Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02288
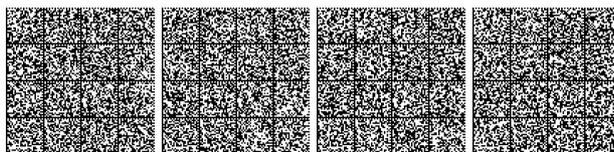
DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Drusea Constanta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Drusea Lungu Constanta Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Drusea Lungu Constanta Cristina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Drusea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 1996 dalla sig.ra Drusea Constanta Cristina, coniugata Lungu Constanta Cristina nata a Bals (Romania) il giorno 7 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Drusea Lungu Constanta Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02286

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dall'Agnol Luciane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dall'Agnol Luciane ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 17 novembre 2009;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2001 presso l'Universidade Federal do Rio Grande do Sul di Porto Alegre (Brasile) dalla sig.ra Dall'Agnol Luciane, nata a Guabiju (Brasile) il giorno 7 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dall'Agnol Luciane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02287

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Corchi Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Corchi Florica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Galati nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Galati nell'anno 1996 dalla sig.ra Corchi Florica, nata a Galati (Romania) il giorno 24 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
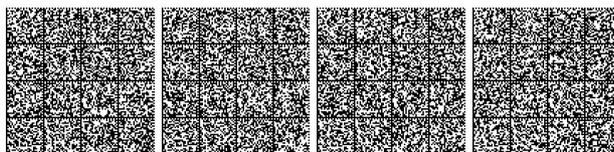
Art. 2.

La sig.ra. Corchi Florica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02411

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Guicin Badea Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Guicin Badea Florica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 2001 dalla sig.ra Guicin Badea Florica, nata a Caracal (Romania) il giorno 11 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Guicin Badea Florica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02412

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihai Ana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2009 dalla sig.ra Mihai Ana Maria, nata a Galati (Romania) il giorno 13 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Mihai Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02413

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vellany Devassy Reema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vellany Devassy Reema ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
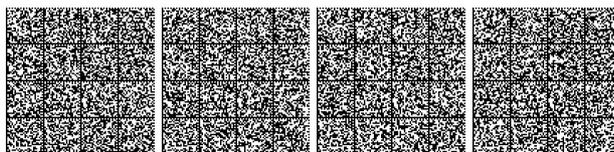
Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006 presso la «E.B. Hospital School of Nursing» di Nidubrolu, Guntur Dt. (India) dalla sig.ra Vellany Devassy Reema, nata a Eravathur-Kerala (India) il giorno 1° giugno 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vellany Devassy Reema è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02414

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alecu Tudose Elena Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alecu Tudose Elena Beatrice, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist dominiul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Alecu Tudose Elena Beatrice ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Tudose;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2005 dalla sig.ra Tudose Elena Beatrice, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 18 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Alecu Tudose Elena Beatrice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Metrotranvia di Bologna – tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS-Malvasia per le sole opere civili al grezzo (CUP F71L05000010001) - Approvazione progetto definitivo e finanziamento. (Deliberazione n. 74/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

VISTA legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'articolo 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), e visto in particolare l'articolo 1, comma 78, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali tra i quali – tra l'altro – sono inclusi interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione;
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visti in particolare:

- l'articolo 2, comma 255, come modificato dall'articolo 5, comma 9, lettera b) punto 5 bis del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino ha autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010;
- l'articolo 2, comma 257, che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'articolo 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle

regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nei “sistemi urbani”, la voce “Bologna metropolitana” con un costo complessivo di 877,977 milioni di euro;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (G.U. n. 85/2006), con la quale questo Comitato, ha approvato il progetto preliminare della “metrotranvia per la città di Bologna”, nella versione che prevede “la variante di tracciato in sede segregata” sino alla fermata Ospedale Maggiore, e ha assegnato un contributo di 3.125.000 euro, in termini di volume di investimenti, per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale “Fiera Michelino - Stazione FS” del costo di 185.470.756,10 euro, prendendo atto che la copertura del costo era assicurata per 94.860.756 euro e che l’integrazione sarebbe stata a carico di fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all’allegato 1 conferma, nei “sistemi urbani”, la voce “Bologna metropolitana”;

VISTA la delibera 5 aprile 2007 n. 16 (G.U. n. 177/2007), con la quale questo Comitato, preso atto della sopravvenuta indisponibilità dei fondi ipotizzati per il completamento della copertura del costo del suddetto primo lotto funzionale, ha assegnato, in via programmatica, al medesimo lotto un contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 87.485.000 euro, imputando il relativo onere su parte delle risorse della “legge obiettivo” assegnate in precedenza ad altro intervento e revocate nella medesima seduta e prevedendo che l’assegnazione definitiva del contributo stesso avvenisse in sede di approvazione del progetto
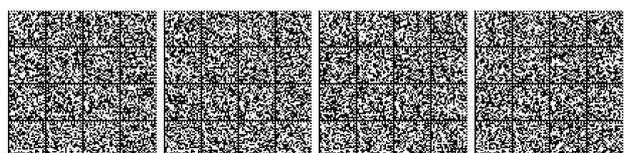
definitivo di detto lotto, redatto e corredato come indicato nella citata delibera n. 89/2005;

VISTA la delibera 15 giugno 2007, n. 32 (G.U. n. 177/2007), con la quale questo Comitato ha assegnato il termine di gennaio 2008 per la presentazione del progetto definitivo del primo lotto a integrazione delle determinazioni di cui alla menzionata delibera n. 16/2007;

VISTA la delibera 31 gennaio 2008, n. 13 (G.U. n. 217/2008 s.o.), con la quale questo Comitato per la realizzazione del 1° lotto funzionale dell'intervento "Metrotranvia di Bologna" ha assegnato, in via programmatica, contributi a valere sui fondi recati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009 e 2010 suscettibili di sviluppare, al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti complessivo di 120.000.000 euro;

VISTA la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (G.U. n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (G.U. n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

VISTO il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota 21 luglio 2009, n. 30179, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della "Metrotranvia di Bologna";
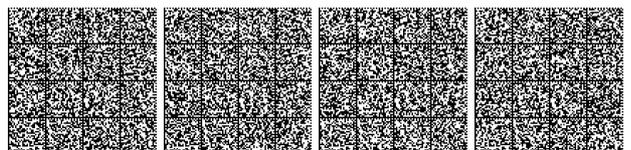
VISTA la nota 23 luglio 2009, n. 30513, con la quale il Ministero sopra citato ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'intervento sopra richiamato;

VISTE le note 30 luglio 2009, n. 31719, e 31 luglio 2009, n. 32037, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha – tra l'altro – integrato la documentazione istruttoria relativa alla "Metrotranvia di Bologna";

CONSIDERATO che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno e riportando in apposito allegato l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ex legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

CONSIDERATO che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine alla impostazione programmatica dell'Allegato infrastrutture al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009, e che l'opera è inclusa nel documento programmatorio di cui sopra, con previsione di assegnazione di 54,25 milioni di euro a carico del Fondo Infrastrutture e, più specificamente, a carico della quota del 15 per cento destinata al Centro Nord;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta il Comitato ha deliberato una parziale rimodulazione al documento programmatorio di cui sopra, che lascia comunque invariate le risorse a valere sul Fondo infrastrutture destinate all'intervento citato;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere, nella realizzazione dell'opera, per "lotti costruttivi" non funzionali, anche in linea con le indicazioni emerse in sede di controllo da parte della Corte dei conti di delibere relative a grandi opere infrastrutturali;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

RILEVATO in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari presenti;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che la linea 1 della Metrotranvia di Bologna si sviluppa per circa 8 km in direzione est-ovest dalla zona della Fiera a Borgo Panigale;
  - che l'intervento sottoposto a questo Comitato riguarda il progetto definitivo del lotto 1 "Fiera Michelino – Stazione FS" e del lotto 2A Stazione FS – Ospedale Maggiore e Deposito, limitatamente alle opere al grezzo della galleria;

- che i suddetti lotti si sviluppano per intero in galleria naturale con eccezione del tratto stazione Malvasia - stazione Ospedale Maggiore che si sviluppa in parte in galleria artificiale e in parte in trincea;
- che il progetto definitivo della prima tratta Fiera Michelino - Stazione FS e delle opere al grezzo della seconda tratta Stazione FS – Ospedale Maggiore è stato approvato dal Comune di Bologna con delibera 22 gennaio 2008, n. 11698/208;
- che il progetto definitivo presenta alcune varianti rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 89/2005 dovute all'adeguamento alle prescrizioni di cui alla suddetta delibera, a nuove esigenze intervenute nella fase progettuale definitiva e legate all'introduzione di soluzioni progettuali e tecnologiche migliorative ed alla necessità di risolvere alcune criticità;
- che in data 9 aprile 2008 il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani "La Repubblica" e "il Resto del Carlino";
- che in data 17 giugno 2009 è stata convocata la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 22 settembre 2009**;**
- che la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto in sede di Conferenza di servizi sia da parte dell'Assessorato Pianificazione urbanistica sia da parte dell'Assessorato Trasporti;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 17 ottobre 2008, n. DG/PAAC/34.19.04/12711/2008, si è pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto in argomento;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale TPL, con nota 9 dicembre 2008, n. RU99156, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni espresso, con il voto n. 405/M/LO nell'adunanza del 27 novembre 2008, dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969;
- che la relazione dà conto degli elaborati di progetto in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni - da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo - relative alla prima tratta Fiera Michelino - Stazione FS e alle opere al grezzo della seconda tratta Stazione FS – Ospedale Maggiore;

- *sotto l'aspetto attuativo:*
  - che il soggetto aggiudicatore è confermato nel Comune di Bologna;
  - che per la realizzazione è previsto affidamento a Contraente generale;
  - che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, sono previsti 12 mesi per il completamento delle attività progettuali e per la gara e l'appalto dei lavori e 78 mesi per la realizzazione dei lavori comprensivi di 2 mesi per la messa in esercizio;
- *sotto l'aspetto finanziario:*
  - che il costo dell'opera è pari a 498.350.388 euro e che il Ministero istruttore sottolinea come, al fine di limitare la richiesta di finanziamento statale, il
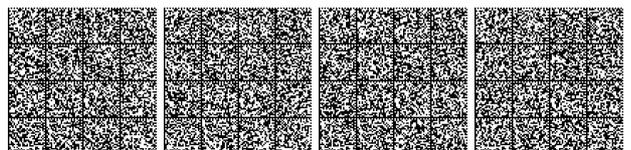
soggetto aggiudicatore convenga sulla possibilità di limitare l'intervento alla realizzazione completa e funzionale del lotto 1 e alla sola fase costruttiva di tutta la galleria naturale, che ha termine in corrispondenza della stazione Malvasia, ed alle opere civili al grezzo connesse;

- che il costo dell'intervento come sopra individuato è pari a euro 388.856.525, ed è così articolato:

(importi in euro)

Voce	Totale lotti 1+2A limitato a stazione Malvasia
Opere civili	179.649.830
Impianti	69.834.524
Materiale rotabile	13.600.000
Deposito-officina	31.470.839
Opere mitigazione	6.202.676
Piani sicurezza	8.614.736
Sub totale 1 costi costruzione	**309.372.605**
Espropri	14.138.129
Rimborsi aziende	0
Imprevisti 5% opere civili	10.866.167
Servizi tecnici ingegneria opere civili e impianti (5% costi costruzione - piani sicurezza)	14.357.893
Spese tecniche amministrazione (2% costi costruzione - piani sicurezza)	5.743.158
Sub totale 2	**354.477.952**
CNPAIA	287.158
IVA 10% costi costruzione e imprevisti	31.162.404
IVA 20% rimborsi, servizi tecnici,CNPAIA	2.929.010
Totale generale	**388.856.524**

- che per la copertura finanziaria del costo dell'opera sono previsti finanziamenti dello Stato per una quota pari a circa il 70 per cento, e degli enti locali per una quota del 30 per cento;
- che secondo la relazione istruttoria le risorse disponibili risulterebbero pari a 331.493.000 euro, con un fabbisogno residuo, per la copertura dell'importo di euro 388.856.524, pari a euro 57.363.524, mentre, tenendo conto del saggio attualmente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti le disponibilità sono quantificabili in circa 326 milioni di euro;
- che per il completamento della quota statale della copertura finanziaria dell'intervento relativo alla realizzazione completa e funzionale del lotto 1 e alla sola fase costruttiva di tutta la galleria (che, come esposto, ha termine in corrispondenza della stazione Malvasia), ed alle opere civili al grezzo connesse, è richiesta l'assegnazione di euro 35.217.000 da imputare sul Fondo infrastrutture;

- che il Comune di Bologna, con nota 21 luglio 2009, n. 186697, ha confermato l'impegno alla copertura della propria quota di finanziamento pari al 30 per cento dell'investimento necessario, subordinatamente al rispetto del patto di stabilità ed alla deliberazione di questo Comitato che assegni in via definitiva le ulteriori risorse per il co-finanziamento statale dell'investimento;
- che l' Unità tecnica finanza di progetto ha formulato il proprio parere sul piano economico e finanziario analitico, riferito all'intera opera, suggerendo che il soggetto aggiudicatore:
  - definisca con chiarezza i tempi di realizzazione dell'intera linea metropolitana;
  - tenga in considerazione la possibile previsione di meccanismi di controllo e di "benefit sharing";
  - informi costantemente il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla evoluzione del progetto;

DELIBERA

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le sole prescrizioni e raccomandazioni pertinenti alla tratta in esame proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del "Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino - Stazione FS e tratta Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo". L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 388.856.524 euro – pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto" – costituisce il "limite di spesa" del progetto.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non potere dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 Gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono indicati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, di cui l'allegato stesso forma parte integrante, mentre gli elaborati del medesimo progetto in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono riportati nella seconda parte del predetto allegato 2.

2 Assegnazione definitiva di contributi precedentemente assegnati

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1, è confermata in via definitiva a favore del Comune di Bologna l'assegnazione di un contributo di euro 7.900.000 per 15 anni, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), decorrente dall'anno 2007, assegnato programmaticamente con la delibera n. 16/2007, contributo di cui si prevede l'erogazione diretta delle prime quattro annualità.

2.2 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1, è del pari confermata in via definitiva a favore del Comune di Bologna l'assegnazione dei contributi di euro 5.601.818 per 15 anni a valere sui fondi recati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009 e di 5.601.818 euro per 15 anni a valere sui fondi previsti dalla medesima legge con decorrenza 2010, assegnati programmaticamente con la delibera n. 13/2008.

2.3 I suddetti contributi sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.4 I suddetti contributi costituiscono il tetto massimo di apporto finanziario all'opera a carico delle risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche.

3 Assegnazione ulteriore finanziamento

3.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è disposta a favore del Comune di Bologna l'assegnazione di un finanziamento di euro 35.217.000 a carico del Fondo infrastrutture e più specificamente a carico della quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord.

3.2 Il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

4. Copertura finanziaria

4.1 L'efficacia delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è subordinata all'invio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, da parte del Comune di Bologna, di un formale atto d'impegno alla copertura residua del costo dell'intervento approvato al precedente punto 1.1.

4.2 L'efficacia delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è altresì subordinata alla trasmissione, prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'opera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di un prospetto aggiornato della copertura finanziaria dei lotti 1 "Fiera Michelino - Stazione FS" e 2 "Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo" oggetto dell'approvazione di cui al punto 1.1, con indicazione dei provvedimenti di iscrizione in bilancio delle singole

fonti di finanziamento nonché del ricavo netto conseguito a seguito della stipula dei contratti di finanziamento attivabili con i contributi assegnati con le citate delibere n. 16/2007 e 13/2008.

5. *Disposizioni finali*

5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

5.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

5.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario/contraente generale, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

5.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 128
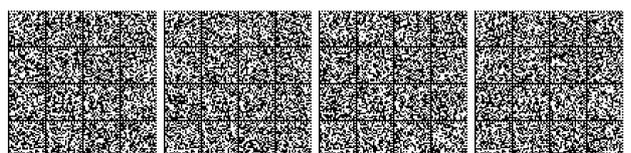
ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
METROTRANVIA DI BOLOGNA – TRATTA FIERA MICHELINO-STAZIONE FS E TRATTA STAZIONE FS-MALVASIA PER LE SOLE OPERE CIVILI AL GREZZO
(CUP F71L05000010001)
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO

PARTE 1^ PRESCRIZIONI

1. Nella stazione FS, al piano banchine, a ridosso del gruppo scale fisse risulta una zona di banchina larga 70 cm la quale, seppur non dedicata al transito dei viaggiatori per l'accesso ai treni, costituisce una zona cieca rischiosa specialmente in caso di emergenza, per cui dovrà essere prevista una apposita porta posta all'altezza dell'inizio di detta zona.

2. Lo schema di ventilazione in caso di incendio è stato determinato sulla base di simulazioni con modelli matematici realizzati per altri impianti similari. Al fine di verificare l'adeguata azione della ventilazione in caso di incendio e la eventuale necessità di ulteriori dispositivi di compartimentazione , è necessario effettuare una simulazione specifica per l'impianto in questione, che dovrà fare riferimento all'intera linea interrata. Tale simulazione dovrà essere effettuata prima della redazione del progetto esecutivo delle opere civili dell'intera linea interrata, in quanto queste potrebbero essere influenzate dalle soluzioni che si dovessero adottare per l'impianto di ventilazione.

3. Gli impianti che saranno previsti per la tratta che in questa fase sarà realizzata al rustico, dovranno essere compatibili e con le stesse caratteristiche di quelli approvati per la prima tratta funzionale; questi ultimi dovranno essere predisposti per consentirne l'implementazione al fine di evitare false spese. In particolare, il posto centrale dovrà essere già predisposto per gestire anche la tratta attualmente realizzata al rustico.

4. Poiché per il materiale rotabile e per il sistema di segnalamento è stato presentato un capitolato prestazionale, dopo l'aggiudicazione della gara dovrà essere presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale T.P.L. DIV. 5, il relativo progetto definitivo redatto dalla società aggiudicataria, per il rilascio del nulla osta. Relativamente al materiale rotabile, nella redazione delle successive fasi progettuali si dovrà fare riferimento anche alle norme europee attualmente in vigore.

5. Prima dell'approvazione del progetto esecutivo, dovranno essere forniti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale T.P.L. DIV. 5, necessari approfondimenti sia in merito all'esercizio che sugli aspetti connessi alla manutenzione in relazione alla presenza nel tratto di galleria, di una curva con raggio di 30 metri in corrispondenza della stazione di Piazza Maggiore.

6. Le griglie di presa e/o estrazione dell'aria dei pozzi di aerazione (di forma rettangolare, con muretti perimetrali e superficie di mq 18,36), rialzati dal piano stradale di 60 cm, che si presentano come veri e propri corpi di fabbrica di dimensioni considerevoli posti generalmente al centro delle sedi stradali storiche, dovranno essere realizzati a raso del piano stradale studiando un appropriato disegno delle griglie metalliche adatto al contesto storico ambientale.

7. Si prescrive che in corrispondenza di tutta l'area circostante la sottostazione di Piazza Maggiore, a causa dell' altissimo rischio archeologico, specifiche indagini per la presenza di resti strutturali accertati anche in scavi recenti di età romana, medievale e rinascimentale (scavi archeologici in Piazza del Nettuno, anni 1988-1989).

8. Al fine di definire inoltre con maggiore precisione il rischio archeologico, si prescrive di effettuare indagini preventive nei punti non indagati con i sondaggi geoarcheologici e nelle aree in cui la presenza di resti strutturali potrebbe compromettere la piena realizzazione delle opere progettate.

9. In sede di progettazione esecutiva/costruttiva, si prescrive che siano ulteriormente indagati gli aspetti connessi ai cedimenti indotti al viadotto di Via Matteotti, ai fabbricati ferroviari situati in Piazza Medaglie d'Oro n. 2 (in fregio alla realizzanda fermata del metro di Bologna ferrovia), nonché al fascio di binari della stazione ed alle gallerie AV (stradali e ferroviarie);

10. L'esecuzione delle opere per la parte interessante il sedime ferroviario, si prescrive che dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità di dettaglio connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, che RFI avrà cura di indicare ai progettisti incaricati dal proponente Comune di Bologna.

11. Il deposito officina dovrà essere ubicato fuori dalla fascia di rispetto autostradale, ossia a metri 25 dal confine autostradale. Qualora vi fosse la necessità di dovere ubicare il fabbricato entro la suddetta fascia di rispetto, l'Amministrazione interessata dovrà richiedere, con apposita e motivata documentazione tecnica di dettaglio, una deroga alla citata distanza ai sensi dell'art. 9 - comma 2 della L. 729/61, tenendo presente che non potranno essere concesse deroghe che prevedono edificazioni a distanza inferiore di metri 12 dal confine autostradale.

12. Enel conferma la necessità di potenziare i due impianti primari 132 kV. Per la realizzazione di tali impianti sono state individuate due aree, un'area in prossimità zona Fiera/Michelino e un'altra area, a nord della Via Emilia, all'interno del perimetro dell'Ospedale Maggiore.

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI RETI FOGNATURE

13. Dovrà essere realizzato il collegamento tra la condotta di via Rizzoli e quella di via Indipendenza che non è riportato nella tavola MBL1T1DSOTS08KO01 stazione fermata "Piazza Maggiore".

14. Il progetto esecutivo delle reti dovrà contenere anche le risoluzioni delle interferenze relative alle fasi intermedie di lavorazione per il mantenimento della continuità del servizio e dovrà essere conforme alle specifiche tecniche fornite da Hera Bologna e dal Servizio U.O. Settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna.

15. Le fognature e tutti i dispositivi per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche dovranno essere funzionalmente mantenuti in essere ovvero ripristinati nell'ambito delle lavorazioni stradali in conformità alle specifiche tecniche fornite da Hera Bologna e dal Servizio U.O. Settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna, garantendo la corretta funzionalità idraulica del sistema.

16. Tutte le lavorazioni fognarie di posa, ripristini, sezionamenti e collegamenti saranno a cura e carico del soggetto aggiudicatore.

17. Hera Bologna effettuerà la supervisione delle lavorazioni con oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

18. Sono da considerarsi interferenze con i sottoservizi anche tutti gli interventi di presidio e consolidamento (setti, jet-grouting, perforazioni, iniezioni, ecc). Occorre pertanto rappresentare in occasione del progetto esecutivo, i servizi interessati a tali lavorazioni e prevedere gli eventuali spostamenti.

19. Negli elaborati presentati (MBL1T1DZOGENR002 punto. 2.7.2 , MBLITIDSOTGENR001 punto 5.1), non sono state rappresentate le sezioni con le distanze di rispetto dei vari sottoservizi riposizionati, che dovranno tenere conto delle vigenti normative con particolare riguardo al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 (G.U. n. 107 del 85-2008) per le condotte gas.

20. Per qualsiasi sottoservizio da riposizionare si dovrà osservare la distanza di almeno un metro dal confine delle proprietà private nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.

21. Per le aree di proprietà pubblica o privata, al di fuori della sede stradale, nelle quali dovranno essere riposizionati i servizi che costituiranno interferenza, dovrà essere preventivamente individuato e apposto un appropriato vincolo preordinato all'esproprio, definito in conformità alle specifiche tecniche fornite da Hera Bologna, che consenta di acquisire tutte le servitù o idoneo titolo equivalente per le aree demaniali.

22. Il piano particellare di esproprio e in seguito le servitù dovranno contemplare adeguate aree di salvaguardia in relazione alla tipologia della rete trattata ed essere elaborati in conformità alle specifiche tecniche fornite da Hera Bologna.

23. Le tempistiche indicate nella tavola MBL1T1DZOOGENR006 per lo spostamento dei servizi pubblici, tenuto conto delle diverse tipologie di intervento, sono da
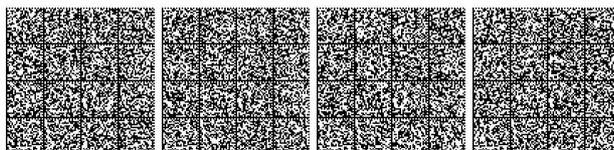
definire per ogni Ente coinvolto al fine di coordinare le tempistiche per le diverse lavorazioni ed evitare sovrapposizioni di cantiere.

OSSERVAZIONI E RESTRIZIONI PER LA DISLOCAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

24. Sono presenti nelle aree di cantiere alcuni contenitori per la raccolta di rifiuti urbani. I punti di raccolta coinvolti durante la fasi di lavorazione dovranno preventivamente essere ricollocati in posizione da concordarsi con Hera Bologna Servizio Ambiente, in maniera tale da garantire la viabilità di transito, in ingresso ed in uscita dal punto di raccolta, dei mezzi operative necessari alto svuotamento.

25. Per i canali storici (Canale delle Moline - Aposa - Piazza XX Settembre, Canale di Reno - Canale delle Moline - Via Indipendenza, Canale di Reno - Via San Felice-Via Riva Reno - Via della Grada, Torrente Ravone e Canaletta della Ghisiliera - Via Saffi), si richiede in fase di progettazione esecutiva, di prevedere una ispezione all'interno degli stessi, al fine di valutare e documentare le condizioni statico-strutturali, progettando eventuali opere di consolidamento, quando l'interferenza del tracciato, in relazione alla tipologia dei terreni attraversati, ed alle modalità di scavo ed agli effetti da questi indotti (e.g vibrazioni nel terreno, franamenti, ecc..) può produrre danneggiamenti a tali strutture (e.g. fessurazioni, distacchi murari, ecc..).
Si richiede inoltre che sia previsto nel progetto esecutivo di effettuare un monitoraggio sulle strutture murarie di tali canali, durante l'esecuzione delle opere ed alla fine lavori.
Considerato inoltre che tali canali storici, non presentano attualmente alcuna impermeabilizzazione sulle pareti e sul fondo nei confronti di fenomeni di percolazione delle loro acque nel sottosuolo, ed in particolare alcune tratte di questi canali hanno ancora un fondo naturale, si richiede di valutare l'entità di tali percolazioni nei confronti della sottostruttura in progetto, per assicurare e garantire l'assenza di infiltrazioni nella galleria sottostante, ed eventualmente prevedere nel progetto esecutivo adeguate opere di impermeabilizzazione su tali tratte di canali, senza creare alcun restringimento alla sezione libera interna di deflusso degli stessi.

26. Per quanto riguarda, gli interventi che richiedono di essere eseguiti in assenza di acqua all'interno dei canali (i.e. spostamento del canale di Reno in Via San Felice-Via Riva Reno), si richiede di adottare nel progetto esecutivo tutti gli accorgimenti tecnici che consentano di by-passare l'eventuale portata di acqua in arrivo da monte verso la successiva tratta di valle, anche per fini di tutela idrica ed ambientale (i.e. minimo deflusso vitale, ecc..).

27. Le interferenze che richiedono provvedimenti propri del Servizio Tecnico Bacino Reno, riscontrati sul tracciato del Progetto definitivo, riguardano in particolare le opere di attraversamento del corso d'acqua demaniale del Torrente Ravone. Per tale manufatto il Servizio si riserva di rilasciare specifica autorizzazione idraulica (al sensi del T.U.523/1904, art.93) e contestuale concessione demaniale (al sensi del D.Lgs.112/1998, art.86, e della L.R.7/2004). A tale fine, l'Amministrazione Comunale dovrà inoltrare

specifica istanza in carta semplice, allegando per tale attraversamento in sotterraneo, relazione tecnicodescrittiva ed idonei elaborati grafici di dettaglio, a livello di progettazione esecutiva. Gli elaborati dovranno illustrare, anche eventuali interferenze temporanee con lo stesso corso d'acqua, nelle fasi di costruzione dell'opera e nelle attività di cantiere, e gli accorgimenti adottati in tale caso. Per una più rapida consultazione e risposta da parte dello scrivente si invita a limitare la trasmissione degli elaborati tecnici a quelli strettamente necessari all'inquadramento topografico e catastale e alla comprensione del manufatto sopra indicato, per il quale e necessario esprimere le valutazioni idrauliche di competenza.

28. Con riferimento "Piano Stralcio" di Bacino del sistema idraulico Navile - Savena Abbandonato, elaborato ai sensi della legge 183/89 dall'Autorità di Bacino del Reno, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n° 2/1 del 23/07/1998 e approvato con delibera della Giunta Regionale n° 129 del 08/02/2000, si richiede vengano rispettati i criteri di invarianza idraulica a seguito delle trasformazioni territoriali indotte dalle opere in oggetto, ed in particolare nelle aree di deposito previste dal tracciato, in quanto le soluzioni progettuali proposte, comportano un incremento di apporto di acque piovane al sistema fognario di smaltimento ed ai corpi idrici ricettori. Pertanto dovranno essere adeguatamente laminate la portata da recapitare ai ricettori (scoli naturali a fognature urbane) a valori non superiori a quelli provenienti dalla stessa area prima della trasformazione (i.e. verde agricolo) e comunque tali da non incrementare il rischio idraulico su tali ricettori e consentire un adeguato smaltimento compatibile con la capacità idraulica degli stessi. Si richiede quindi che vengano previste e progettate ai sensi dell'art. 5 delle citate "Norme di piano", delle vasche di laminazione (i.e. vasche volano), adeguatamente dimensionate con riferimento alle superfici territoriali drenate, con calcolo idraulico delle portate effluenti e dimensionamento delle condotte di scarico e dei sistemi di svuotamento e di laminazione delle vasche con rispetto dei criteri di invarianza idraulica, nonché dettagliati i criteri di futura gestione e manutenzione del sistema di raccolta e laminazione, con descrizione delle modalità operative previste per i controlli, lavaggi e pulizie, ecc.. e delle relative tempistiche e periodicità di intervento. Per l'espressione di tale parere risulterà necessario presentare allo scrivente, a livello di progettazione esecutiva, le relazioni tecnico-descrittive ed idrauliche ed idonei elaborati grafici di dettaglio (e.g. planimetrie e sezioni trasversali: disegni esecutivi di dettaglio quotati plano-altimetricamente delle vasche di laminazione con indicazione delle quote di intradosso e dimensioni delle condotte di ingresso e di uscita dalla vasca, dei sistemi di accesso, dei sistemi di sollevamento, dei sistemi di laminazione delle portate, ecc..).

29. Per quanto riguarda:
    - l'attività svolta nell'interno dell'officina;
    - la centrale termica;
    - il gruppo elettrogeno;
    - lo stoccaggio di materiale infiammabile;
    - lo stoccaggio di lubrificante;

dovrà essere attivato l'iter autorizzativi definito dal DPR 37/98 e dal DM 4/5/1998.
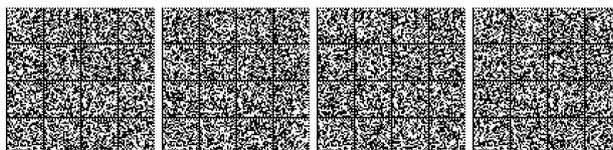
30. Non essendo state dichiarate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi rientranti negli elenchi del DM 16.2.52 e del DPR 649/59 (p.e. gruppi elettrogeni con potenza complessiva superiore a 25 kW, generatori di calore con potenzialità maggiore di 100.000 kCal/h, officine di riparazione con più di 9 automezzi, etc.) qualora, nella fase di costruzione o in quella di esercizio, fossero presenti una o più attività tra quelle richiamate, dovrà essere attivato l'iter autorizzativo definito dal DPR 37/94.

31. Per quanto concerne il campo base, i cantieri dell'opera e le dotazioni di sicurezza della TBM, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle specifiche note interregionali emanate dalle Regioni Emilia-Romagna e toscana per i lavori di scavo di gallerie.

32. Tutti gli eventuali provvedimenti comportanti modifiche alla gestione degli ordinari interventi di soccorso tecnico, come ad esempio le interruzioni alla viabilità stradale, dovranno essere comunicate con idoneo anticipo al Comando Vigili del fuoco (VVF) di Bologna.

33. Fatte salve le valutazioni preliminarmente già svolte relativamente all'impatto dell'opera ed in previsione di segnalazioni da parte di cittadini, si ritiene opportuna l'istituzione di una commissione composta dagli Enti e Strutture Competenti per la valutazione dei provvedimenti urgenti per limitare le conseguenze di eventuali cedimenti strutturali degli edifici nelle vicinanze delle aree interessate dagli scavi.

34. Dovranno essere indicate esplicitamente le misure previste per l'evacuazione da ciascuna stazione delle persone con ridotta od impedita capacità motoria soprattutto nelle stazioni, come quella F.S., aventi profondità elevate.

35. Dovranno essere previsti in tutte le Stazioni, spazi calmi (così come definiti dal DM 9/411994) o ascensori di soccorso (così come definiti nel DM 15 settembre 2005) e gli ascensori previsti dovranno essere idonei all'evacuazione delle persone in caso di incendio (Art. 18 del DPR 24 luglio 1996, n. 503). I criteri generali in materia possono essere mutuati dal sopraccitato art. 18 del DPR 24 luglio 1996, n. 503, dal DM LL.PP.14/6/39 n. 236 e dalla circolare Ministero Interno n. 4 del 1 marzo 2002.

36. I percorsi di esodo dal piano banchina devono rispettate i punti. 4.2.1, 4.2.2 del DM 11/1/88 in quanto non conducono in percorsi di sfollamento così come definiti dal punto 3.2 e 3.3 del decreto citato, essendo il sistema di ventilazione in progetto rispondente a criteri di ricambi dell'aria di tutto il volume delle stazioni e non specificamente dedicato al sistema delle vie di esodo. A tal proposito la protezione delle vie di esodo potrà essere migliorata mediante opportuno posizionamento delle bocche di aspirazione.

37. Tutti i percorsi di esodo dal piano banchina dovranno essere larghi almeno tre moduli come richiesto dal punto 4.2.6 del DM 11/01/88.

38. Le scale facenti parte del percorso di esodo del piano banchina delle
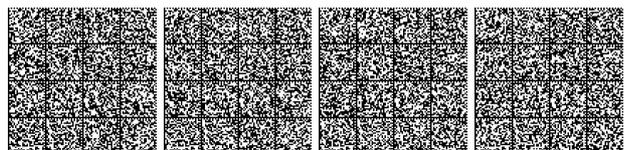
stazioni dichiarate protette devono rispondere alla definizione del DM 30.11.83 in quanto non terminano direttamente sul luogo sicuro come da definizione del decreto citato.

39. Le scale mobili dovranno essere alimentate da due fonti di energia elettrica alternativa come indicato nel punto 4.2.5 del DM 11/1/08 ed, ai fini del loro utilizzo quali vie di esodo, dovranno essere dotate di dispositivo di blocco in caso di emergenza.

40. Dovranno essere previste le vie di esodo dagli ambienti aperti al pubblico (atri, corridoi) distinti dalle banchine.

41. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali presenti nelle stazioni e in particolare le resine previste per i pavimenti e le scale dovranno essere conformi a quanto indicato al punto 4.4.2 del DM 11/01/88; per i prodotti da costruzione rientranti nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 dovranno essere rispettati il DM 10/3/2005 ed il DM 15/3/2005.

42. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali degli elementi costruttivi devono essere pari a quelle indicate nel DM 11/1/1998; per i prodotti da costruzione rientranti nel. campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 dovrà essere rispettato il DM 16/2/2007.

43. I locali tecnici di ciascuna stazione dovranno essere compartimentati con elementi REI rispetto alle aree frequentate dal pubblico prevedendo al loro interno impianti di ventilazione autonoma.

44. L'installazione delle serrande tagliafuoco sulle condotte dell'impianto di ventilazione in corrispondenza di attraversamenti di elementi REI dovrà in ogni caso garantire ai fini dell'esodo le prestazioni dello stesso in condizioni di emergenza secondo quanto indicato dal progetto.

45. Laddove necessario la compartimentazione potrà essere realizzata mediante protezione REI dei tratti di condotta interessati.

46. Il funzionamento in condizioni di emergenza per incendio dell'impianto di ventilazione dovrà essere tale da impedire lo stazionamento dei fumi dovuto all'effetto contrastante del tiraggio naturale degli stessi a dell'aspirazione al piano banchina.

47. Laddove applicabile, i percorsi di esodo dai locali tecnici dovranno rispettare le caratteristiche definite dal DM 10.3.1998, in particolare per quanto riguarda lunghezze degli stessi dei tratti unidirezionali ed il verso di apertura delle porte installate lungo di essi.

48. Le banchine di camminamento all'interno delle gallerie dovranno possedere pavimentazioni che consentano l'agevole esodo in caso di necessità.

49. Per quanto concerne la stazione F.S., dalla documentazione presentata dovranno essere evidenziati con chiarezza i percorsi di esodo dai vari livelli della stazione.

50. Le dotazioni di sicurezza presenti nei locali destinati ai VVF (autorespiratori, apparati radio, e tutte le altre attrezzature) e relative caratteristiche dovranno essere concordate con il Comando VVF

51. Dovranno inoltre essere concordate con il Comando VVF, le caratteristiche di un idoneo mezzo o attrezzatura da mettere a disposizione dei VVF in ogni stazione che consenta il rapido raggiungimento di punti interni alle gallerie ed il trasporto di eventuali attrezzature di soccorso.

52. Gli accessi di emergenza riservati ai VVF all'interno dei pozzi intertratta dovranno essere:
    - interamente compartimentati con strutture REI dal piano stradale sino al piano del ferro onde evitare il contatto con fumo di un eventuale incendio;
    - dotati di rampe;
    - di geometria tale da consentire l'evacuazione con metodi speleo-alpini di eventuali feriti già posizionati su barelle.

53. Dovrà essere presente un collegamento telefonico diretto punto a punto tra il Poste Centrale di Controllo e la Sala Operativa dei VVF.

54. Tra le frequenze disponibili dell'impianto di radio in galleria ed in stazione dovranno essere inserite quelle assegnate ai VVF per l'utilizzo degli apparecchi radio in propria dotazione.

55. Dovrà essere garantita, anche mediante procedure interne, sia la possibilità per le squadre del Comando dei VVF di ricevere in caso di emergenza le informazioni necessarie, sia la presenza o disponibilità di personale della società di gestione, le operazione di distacco dell'alimentazione dell'energia elettrica ed il passaggio dell'impianto di ventilazione nelle condizioni di funzionamento di emergenza.

56. L'impianto di altoparlanti dovrà consentire in ciascuna stazione la possibilità per i soccorritori VVF di diffondere messaggi all'utenza da postazioni locali.

57. Il sistema telefonico di galleria dovrà essere dotato da sistema di localizzazione del telefono chiamante che consenta la rapida e certa individuazione dei luoghi di origine di eventuali emergenze.

58. Ai piani ubicati al di sotto del piano di campagna non dovranno essere previsti locali di lavoro (ad es. biglietterie, pubblici esercizi, ecc); la presenza di lavoratori ai piani interrati sarà quindi consentita per le sole attività a carattere temporaneo (ad es. di manutenzione e controllo dei passeggeri).

59. I locali di gestione dei mezzi (sale di controllo) e quelli delle telecomunicazioni (che contengono i sistemi antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza) dovranno avere le caratteristiche igieniche e di sicurezza previste per i normali locali di lavoro fuori terra, compatibilmente con le esigenze di security.
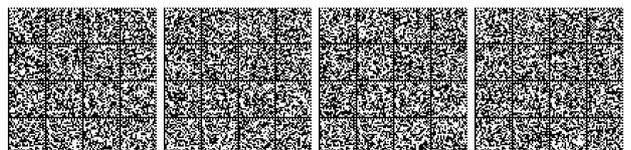
60. I locali da adibire a spogliatoi dovranno essere dimensionati al fine di garantire all'interno la collocazione di armadietti a doppio scomparto per i lavoratori.

61. I capannoni destinati ad ospitare le attività produttive di tipo industriale (prefabbricazione conci, officine meccaniche, ecc.) dovranno avere caratteristiche geometriche e strutturali idonee al fine di minimizzare il rapporto di rumore riverberato.

62. Nella individuazione degli spazi nei quali collocare l'impianto di betonaggio, si dovranno tenere in considerazione non solo la necessità di limitare il trasporto di polveri (a opera del vento) verso le aree sensibili di tipo residenziale o artigianale, ma anche di quelle occupate dal personale interessato alla realizzazione dell'opera.

63. Le misure di sicurezza previste per i lavoratori, ed in particolare gli impianti di ventilazione, non dovranno essere penalizzati dal problema del "disturbo" all'ambiente esterno. Già in sede di progettazione esecutiva si dovranno prevedere apprestamenti e misure tecniche organizzative che siano idonee a tutelare sia l'ambiente esterno sia la sicurezza dei lavoratori.

64. Il Piano di Sicurezza e coordinamento dovrà tenere conto degli standards di sicurezza indicati dai provvedimenti emanati congiuntamente dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana denominati "Note Interregionali" e riferiti ai canteri di realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti sui relativi territori regionali.

65. La definizione delle opere di mitigazione acustica della griglia di ventilazione del pozzo P05, la cui necessità è stata evidenziata nello studio di impatto acustico-fase di esercizio, dovrà essere approfondita nel progetto esecutivo

66. L'individuazione di ulteriori strategie o sistemi di protezione dal rumore con interventi sulla sorgente e sulla propagazione per il contenimento dell'impatto della rumorosità di cantiere, che rendano possibile il conseguimento del limite previsto dalla normative vigente per l'esercizio delle attività temporanee o il rilascio di specifiche autorizzazioni in deroga, dovranno essere approfondite nel progetto esecutivo. Si dovranno pertanto evitare sovrapposizioni di effetti tra cantieri "Stazioni" e cantieri "Pozzi" (es. Porta S. Felice) e limitare gli impatti degli automezzi, minimizzando i percorsi e spegnendo gli stessi durante la sosta (misura valida sia per rumore che per inquinamento atmosferico);

67. Dovrà essere approfondita nel progetto esecutivo, l'indicazione delle fasce di rispetto/di prima approssimazione (DPA) per:
    - le cabine di trasformazione MT/BT e delle SSE da luoghi con permanenza di persone (con rappresentazione in pianta ed in sezione) e l'individuazione di eventuali soluzioni di mitigazione che si rendessero necessarie;
    - l'elettrodotto al confine con l'area "Deposito" per valutarne la dell'edificio, in relazione alle aree con permanenza prolungata di persone.

68. L'indicazione e la conseguente valutazione delle migliori tecniche ingegneristiche, per evitare qualunque tipo di compromissione del beni immobiliari e di indebita esposizione potenziale della popolazione causate dalle vibrazioni, ferme restando le attività di monitoraggio previste, dovranno essere approfondite nel progetto esecutivo.

69. La progettazione dei LOCALI DI LAVORO (deposito, del fabbricato per la produzione di conci ed in generale di tutte le strutture atte ad accogliere attività lavorative) dovrà avvenire nel pieno rispetto, oltre che della Normativa Nazionale specifica anche del Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Bologna. Qualora i locali siano dotati di impianti di ricambio dell'aria, questi dovranno rispettare anche il Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Bologna.

70. La progettazione del CAMPO BASE dovrà essere effettuata nel pieno rispetto anche del Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Bologna, oltre che delta Normativa Nazionale specifica e delle Note interregionali della Regione Emilia Romagna-Regione Toscana. Gli eventuali impianti di ricambio dell'aria previsti, dovranno essere realizzati nel rispetto anche del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene del Comune di Bologna.

71. La progettazione degli IMPIANTI DI VENTILAZIONE delle stazioni, gallerie e pozzi di linea dovrà avvenire nel rispetto anche del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Bologna.

72. Dovrà essere garantito l'accesso alla metrotranvia ai portatori di handicap, con mezzi idonei.

73. Dovranno essere previsti almeno due bagni, di cui uno per portatori di handicap, in ogni stazione.
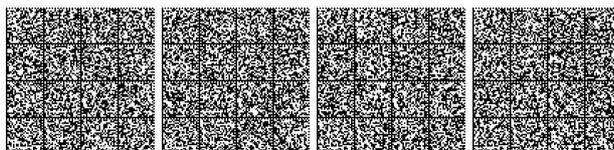
PARTE 2^ RACCOMANDAZIONI

74. Relativamente ai parapetti in carpenteria metallica proposti per le uscite prive di copertura, dovrà essere individuata la soluzione progettuale più adatta in base all'esame di idonee simulazioni in sito.

75. In corrispondenza della Fermata Ugo Bassi, si raccomanda di riutilizzare le uscite del sottopasso esistente previo eventuale loro adattamento. Gli ascensori potranno essere collocati in corrispondenza dell'edificio moderno posto in angolo tra le vie Ugo Bassi e Marconi.

76. Si raccomanda di salvaguardare le competenze della Direzione Generale BASAE in ordine alla demolizione di manufatti edilizi di interesse culturale eventualmente interferenti con il tracciato in progetto, dei quali non risultano indicazioni negli elaborati pervenuti.

77. Si raccomanda che per quanto concerne il tratto che interessa il centro storico, nella sottostazione di Piazza Maggiore, un controllo e una verifica della eventuale presenza di stratificazioni pre-protostoriche che potrebbero essere ancora conservate al di sotto dell'attuale sottopasso.

78. Si raccomanda che tutte le indagini archeologiche dovranno essere effettuate, in accordo con i soggetti attuatori dell'opera e con la Committenza ai fine di ridurre le problematiche che potrebbero presentarsi nel corso di tutte le fasi operative.

79. Occorre valutare l'interferenza con l'isola ecologica situata in adiacenza della via Aldo Moro all'altezza del "Pozzo 02" che potrebbe essere interessata dai lavori per la perforazione di linea del metrotranvia.

80. Per quanto riguarda l'interferenza con il canale delle Moline Aposa ed il canale di Reno, per i quali non è prevista alcuna opera di consolidamento e impermeabilizzazione del fondo si raccomanda che in sede esecutiva vengano adottate tutte le misure necessarie al fine di non compromettere le strutture ottocentesche.

81. Non è stata considerata una quarta interferenza con la canaletta Ghisiliera di Via Saffi a fianco del torrente Ravone. Il vettore consorziale è più basso di questo di circa due metri e lo scorrimento e stato realizzato in tempi remoti. Si raccomanda la verifica in sede esecutiva.

82. In ogni stazione la compartimentazione del tunnel, per la quale si raccomanda di adottare un materiale avente caratteristiche I e/o W (DM 16/2/07), deve essere tale da consentire da ciascuna banchina l'accesso dei soccorritori VVF nella galleria mediante porte dedicate.
83. Si raccomanda, ove praticabile, di rendere disponibile gli apprestamenti di sicurezza, che sono previsti in sede di esercizio (sistemi di prevenzione e protezione dagli incendi, pozzi di ventilazione, elevatori per gli accessi agli scavi, ecc), già in fase di esecuzione dell'opera.

ALLEGATO *2*
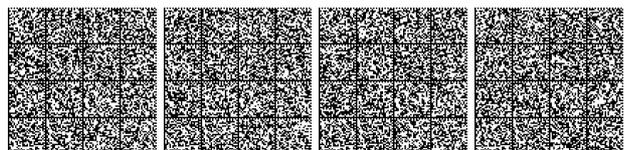
PARTE 1^ - INTERFERENZE

Gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono i seguenti:

analisi delle interferenze con i sottoservizi ed i canali:

2.4 1 MBL1T1 DSOTGENR001 - relazione

2.4 2 MBL1T1 DSOTGENK001 - planimetrie

risoluzione delle interferenze con i sottoservizi ed i canali:

6.1 1 MBL1T1 DSOTS00K001 - planimetrie - stazioni s 1:500

6.1 2 MBL1T1 DSOTP00K001 - planimetrie - pozzi di ventilazione s 1:500

6.1 3 MBL1T1 DSOTGENK001 - planimetrie - linea s 1:500

6.1 4 MBL1T1 DSOTGENK002 - canali

6.1 5 MBL1T1 DSOTGENR001 - relazione

PARTE 2^ - ESPROPRI

Gli elaborati del progetto definitivo in cui sono riportati gli immobili da espropriare sono i seguenti:

1.2 1 MBL1T1DESPGENC001 - espropri, occupazioni e asservimenti: stima economica

7.1 92 MBL1T1DESPGENS001 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 1 di 13 s. 1:1000

7.1 93 MBL1T1DESPGENS002 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 2 di 13 s. 1:1000

7.1 94 MBL1T1DESPGENS003 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 3 di 13 s. 1:1000

7.1 95 MBL1T1DESPGENS004 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 4 di 13 s. 1:1000

7.1 96 MBL1T1DESPGENS005 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 5 di 13 s. 1:1000

7.1 97 MBL1T1DESPGENS006 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 6 di 13 s. 1:1000

7.1 98 MBL1T1DESPGENS007 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 7 di 13 s. 1:1000

7.1 99 MBL1T1DESPGENS008 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 8 di 13 s. 1:1000
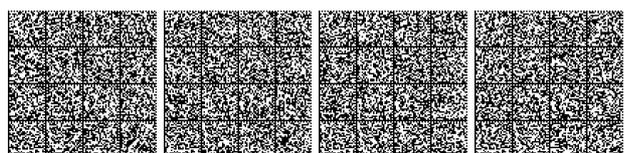
7.1 100 MBL1T1DESPGENS009 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 9 di 13 s. 1:1000

7.1 101 MBL1T1DESPGENS010 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 10 di 13 s. 1:1000

7.1 102 MBL1T1DESPGENS011 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 11 di 13 s. 1:1000

7.1 103 MBL1T1DESPGENS012 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 12 di 13 s. 1:1000

7.1 104 MBL1T1DESPGENS013 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: piano particellare – tavola 13 di 13 s. 1:1000

7.1 105 MBL1T1DESPGENR001 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: elenco ditte 1^ tratta

7.1 106 MBL1T1DESPGENR002 - espropri, asservimenti e occupazioni temporanee: elenco ditte 2^ tratta

ALLEGATO *3*
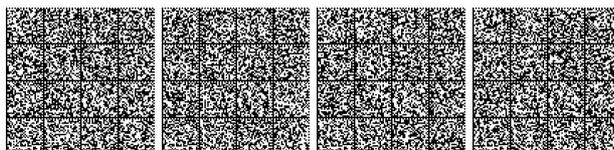
CLAUSOLA ANTIMAFIA

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e contraente generale

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
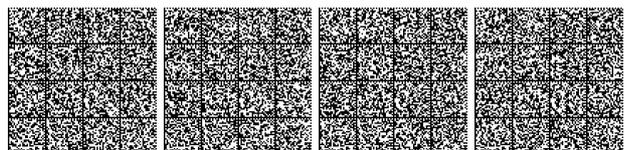
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

10A02285

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 febbraio 2010.

Rettifica della determinazione n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, concernente il regime di fornitura dei medicinali per uso umano «Revlimid» e «Thalidomide (Celgene)». (Determinazione di rettifica n. 1582/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1522/2010 del 13 gennaio 2010, concernente l'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2010;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Nell'allegato 1 della predetta determina per le specialità medicinali REVLIMID e THALIDOMIDE (CELGENE):

dove è scritto:

«Regime di fornitura: RR»,

leggasi:

«Regime di fornitura: RNRL - specialista: oncologo, ematologo, internista».

Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: RASI

10A02295
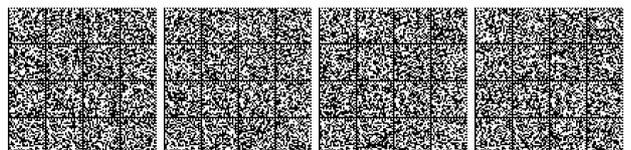
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009)**, coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

*2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.*

*2-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge:

«Art. 245. — 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque *non oltre il 31 dicembre 2010.*».

— Si riporta il testo dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 42-*quinquies (Durata dell'ufficio)*. — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):

«Art. 7 *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)*. — In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 50 *(Composizione del tribunale per i minorenni)*. — Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.».
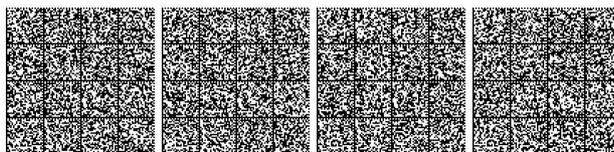
Art. 2.

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

b) l'articolo 1-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Modalità e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Trasferimento d'ufficio).* — 1.-2. *(omissis).*

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, *in numero non superiore a centocinquanta unità.* Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. *(omissis).*».

— L'art. 1-*bis* della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, abrogato dalla presente legge, recava: «Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio).* — 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.».

2. *(omissis);*

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133 , come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio).* — 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'art. 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

2.-3. *(omissis).*».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).* — 1.-4. *(omissis).*

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 3.

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera *a)*, è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e *Palermo per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari,* per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; *per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.* Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; *per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna* e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133. *Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 4 maggio 1998, n. 133:

«Art. 1 *(Trasferimento d'ufficio).* — 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità. Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).* — 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare):

«Art. 1. — 1.-4. *(omissis).*

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.».

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 33 *(Agevolazioni).* — 1.-4. *(omissis).*

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6.-7. *(omissis).*».

Art. 3 - *bis*

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 9-*bis *(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.*

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;

b) *all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.*

5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

«Art. 1 *(Trasferimento d'ufficio).* — 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato,

ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, *in numero non superiore a centocinquanta unità*. Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.».

— Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 1 *(Attribuzioni del procuratore della Repubblica)*. — 1.-3. *(omissis)*.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5.-7. *(omissis)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico):

«31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera *g)*, numeri da 1) a 6).».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego):

«Art. 33. — I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.».

Art. 3 - *ter*

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. *Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.*

1-ter. *Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».*

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *s)* e *t)* e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Titolarità dell'ufficio giudiziario)*. – 1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

1-bis. *Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.*

1-ter. *Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia.*».

Art. 3 - *quater*

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera* d) *è inserita la seguente:*

*«*d-bis) *all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;*

b) *nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:*

«Capo II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

*Art. 26-*bis *(Oggetto). — 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.*

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera n)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».*

3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)*. — 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'art. 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

d-bis) *all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;*

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i);

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;

s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

z);

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb);

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art. 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;

gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *cc)* e *ff)*, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.».

Art. 3 - *quinquies*

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato può essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Funzionamento del Consiglio).* — Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

— Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, come modificato dalla presente legge:

«Art. 45 *(Temporaneità delle funzioni direttive).* — 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, *previo concerto con il Ministro della giustizia* per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.».

Art. 4.

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi *fino alla data di entrata in vigore dei decreti* di cui ai commi 1 e 2.
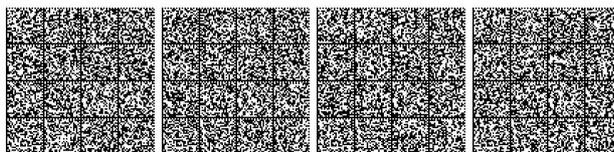
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. *Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate* nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede *per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e* per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;

b) (*soppressa*).

3-bis. *Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».*

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui *agli Allegati n. 6 e n. 7* del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto *limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.*

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, *d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.*

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis (Notificazione a mezzo posta elettronica).* — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-bis) *all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis*, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.*

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

d-ter) *all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;*

d-quater) *il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;*

d-quinquies) *all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:*

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»;

d-sexies) *all'articolo 591*-bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»;*

8-bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo l'articolo 161*-bis *è inserito il seguente:*

«Art. 161-ter *(Vendite con modalità telematiche). — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei*

casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;

b) *nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-*ter *sono aggiunti i seguenti:*

*«Art. 169-*quater *(Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). — Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.*

*Art. 169-*quinquies *(Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). — I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;*

c) *l'articolo 173-*quinquies *è sostituito dal seguente:*

*«Art. 173-*quinquies *(Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.*

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma».

*8-*ter. *Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-*ter *delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-*bis*, lettera* a)*, del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, *senza nuovi o maggiori oneri* a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. *Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.*

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, *ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,* le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
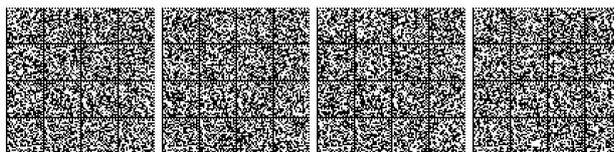
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 *(Comunicazioni e notificazioni per via telematica). — 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'art. 170 del codice di procedura civile.

5. Il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'art. 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), come modificato dalla presente legge:

«Art. 16. — Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.».

— Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 *(L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

*1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».*

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 33 *(Principi generali delle verifiche ai fini della validazione)*. — 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.

progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

a) *Completezza della documentazione progettuale.*

Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti.

b) *Controllo del contenuto degli elaborati.*

Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali).

c) *Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.*

Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi.

Congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto.

d) *Controllo incrociato fra elaborati.*

Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte.

Verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.

e) *Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.*

Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione.

Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente.

Attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati.

Verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive.

Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere.

Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali.

Rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza.

Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.

3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica.».

— Si riporta il testo dell'art. 125 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 125 *(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).* — Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore *che indica il proprio codice fiscale.*

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.».

— Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 163 *(Contenuto della citazione).* — La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, *il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.* Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 167 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 167 *(Comparsa di risposta).* — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare *le proprie generalità e il codice fiscale*, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269.».
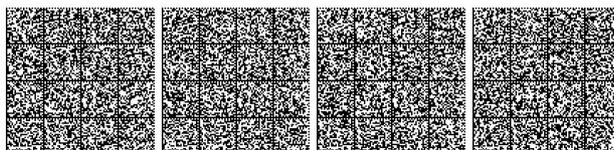
— Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 530 *(Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)*. — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.

*Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.*

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.».

— Si riporta il testo dell'art. 533 e 540 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge:

«Art. 533 *(Obblighi del commissionario). — Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del presso.* Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.».

«Art. 540 *(Pagamento del prezzo e rivendita)*. — Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.».

— Si riporta il testo dell'art. 569 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 569 *(Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)*. — A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sè per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.».

— Si riporta il testo dell'art. 591-*bis* del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 591-*bis (Delega delle operazioni di vendita)*. — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. *Si applica l'art. 569, quarto comma.*

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;
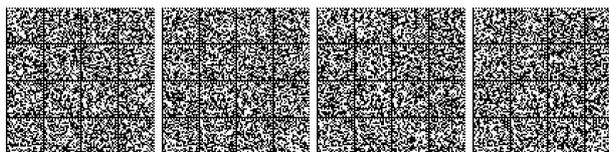
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'art. 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'art. 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.».

— Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

«Art. 34 *(Impegni)*. — 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.».

Art. 4 - *bis*

Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 128 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, *fino al 31 dicembre 2012*, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A02493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello Strumento così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana del 13 ottobre 1983, firmato il 3 maggio 2006.

Il giorno 1° febbraio 2010 si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dello Strumento così come contemplato dall'Art. 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana del 13 ottobre 1983, firmato il 3 maggio 2006, autorizzato con legge 16 marzo 2009, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.72 del 27 marzo 2009.

In conformità all'art. 5.a), lo Strumento è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 2010. Sulla base dell'Art. 5.a) le disposizioni dello Strumento sono pertanto applicabili a partire dal 1° febbraio 2010.

10A02293

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Schrobenhausener Spargel»/«Spargel aus dem Schrobenhausener Land»/«Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 34 dell'11 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - «Schrobenhausener Spargel»/«Spargel aus dem Schrobenhausener Land»/«Spargel aus dem anbaugebiet Schrobenhausen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02289

Domanda di registrazione della denominazione «Suska Sechlońska», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 35 del 12 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Suska Sechlońska».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02290

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate Suini».

Provvedimento n. 13 del 26 gennaio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE SUINI, nelle confezioni:

flacone pressurizzato da 380 ml - A.I.C. n. 102187022;

flacone non pressurizzato da 1 l - A.I.C. n. 102187034.

Variazione: modifica stampati per sicurezza dell'uso del medicinale.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica degli stampati come segue:

punto 4.3 - Controindicazioni;

punto 4.5 - Precauzioni speciali per l'impiego negli animali - Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali.

punto 4.6 - Reazioni avverse del Sommario delle caratteristiche del prodotto e conseguente aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02291
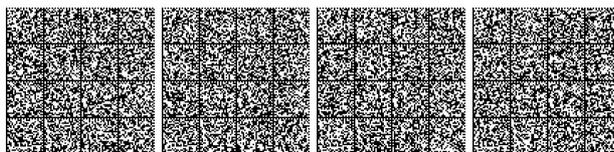
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Campral»

Estratta determinazione AIC/N/V n. 294 del 27 gennaio 2010

Medicinale: CAMPRAL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. (codice fiscale 00825120157), con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034208013 - «333 mg compresse rivestite gastroresistenti» 84 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zafirst»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 295 del 27 gennaio 2010

Medicinale: ZAFIRST.

Titolare AIC: Chiesi farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43100 - Parma - Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032957019 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 298 del 27 gennaio 2010

Medicinale: PLASIL.

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.r.l. (codice fiscale n. 00795960152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020766010 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

AIC n. 020766022 - «10 mg/10 ml sciroppo» flacone 120 ml;

AIC n. 020766034 - «4 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

AIC n. 020766046 - «10 mg compresse» 24 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02273
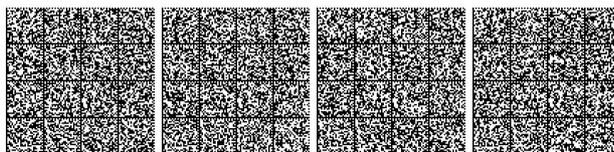
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ratacand»

Estratto provvedimento UPC/II/52 del 2 febbraio 2010

Specialità Medicinale: RATACAND

Confezioni: 033577014/M - 7 COMPRESSE 2 MG
033577026/M - 14 COMPRESSE 2 MG
033577038/M - 7 COMPRESSE 4 MG
033577040/M - 14 COMPRESSE 4 MG
033577053/M - 20 COMPRESSE 4 MG
033577065/M - 28 COMPRESSE 4 MG
033577077/M - 50 COMPRESSE 4 MG
033577089/M - 56 COMPRESSE 4 MG
033577091/M - 98 COMPRESSE 4 MG
033577103/M - 98 X 1 COMPRESSE 4 MG
033577115/M - 100 COMPRESSE 4 MG IN ASTUCCIO
033577127/M - 300 COMPRESSE 4 MG
033577139/M - 100 COMPRESSE 4 MG IN BOTTIGLIA
033577141/M - 250 COMPRESSE 4 MG
033577154/M - 7 COMPRESSE 8 MG
033577166/M - 14 COMPRESSE 8 MG
033577178/M - 20 COMPRESSE 8 MG
033577180/M - 28 COMPRESSE 8 MG
033577192/M - 50 COMPRESSE 8 MG
033577204/M - 56 COMPRESSE 8 MG
033577216/M - 98 COMPRESSE 8 MG
033577228/M - 98 X 1 COMPRESSE 8 MG
033577230/M - 100 COMPRESSE 8 MG IN ASTUCCIO
033577242/M - 300 COMPRESSE 8 MG
033577255/M - 100 COMPRESSE 8 MG IN BOTTIGLIA
033577267/M - 250 COMPRESSE 8 MG
033577279/M - 7 COMPRESSE 16 MG
033577281/M - 14 COMPRESSE 16 MG
033577293/M - 20 COMPRESSE 16 MG
033577305/M - 28 COMPRESSE 16 MG
033577317/M - 50 COMPRESSE 16 MG
033577329/M - 56 COMPRESSE 16 MG
033577331/M - 98 COMPRESSE 16 MG
033577343/M - 98 X 1 COMPRESSE 16 MG
033577356/M - 100 COMPRESSE 16 MG IN ASTUCCIO
033577368/M - 300 COMPRESSE 16 MG
033577370/M - 100 COMPRESSE 16 MG IN BOTTIGLIA
033577382/M - 250 COMPRESSE 16 MG
033577394/M - 50X1 COMPRESSE IN BLISTER DA 4 MG
033577406/M - 50X1 COMPRESSE IN BLISTER DA 8 MG
033577418/M - 50X1 COMPRESSE IN BLISTER DA 16 MG
033577420/M - " 32 MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577432/M - " 32 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577444/M - " 32 MG COMPRESSE" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577457/M - " 32 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
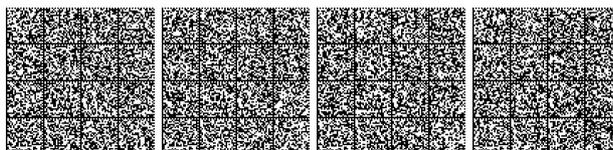
033577469/M - " 32 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577471/M - " 32 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577483/M - " 32 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577495/M - " 32 MG COMPRESSE" (50 X1) COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577507/M - " 32 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577519/M - " 32 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577521/M - " 32 MG COMPRESSE" 98 X1 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577533/M - " 32 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577545/M - " 32 MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC
033577558/M - " 32 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
033577560/M - " 32 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0197/002-005/II/061 UK/H/0197/002-005/II/062
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 3 e relative modifiche al Foglio illustrativo.**
Modifica delle etichette interne.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide EG»

Estratto provvedimento UPC/II/53 del 2 febbraio 2010

Specialità Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG

Confezioni:
037371010/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371022/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371034/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371046/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371059/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371061/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371073/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371085/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371097/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371109/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371111/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371123/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC
037371135/M - "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0334/001/II/019

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 5.2 e relative modifiche del Foglio Illustrativo**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Moviprep»

Estratto provvedimento UPC/II/54 del 2 febbraio 2010

Specialità Medicinale: MOVIPREP

Confezioni: 037711013/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 2 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (1 TRATTAMENTO)
037711025/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (10 TRATTAMENTI)
037711037/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 80 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (40 TRATTAMENTI)
037711049/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 160 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (80 TRATTAMENTI)
037711052/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 320 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (160 TRATTAMENTI)
037711064/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 640 SACCHE CONTENENTI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G + 1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (320 TRATTAMENTI)
037711126/M - "POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 80 SACCHE CONTENETI 1 BUSTINA A CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 112 G+1 BUSTINA B CARTA/LDPE/AL/LDPE DA 11 G (40 TRATTAMENTI) OSP

Titolare AIC: NORGINE BV

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0891/001/II/014 UK/H/0891/001/II/019

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.8 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02307

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Panpharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 376 dell'8 febbraio 2010

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Acqua per preparazioni iniettabili Panpharma», anche nelle forme e confezioni: «acqua ppi solvente per uso parenterale» 100 ml sacca in pp; «acqua ppi solvente per uso parenterale» 250 ml sacca in pp alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale Asi - Valle Ufita, 83040 - Flumeri - Avellino - Codice fiscale 02102050644.

Confezione: «acqua ppi solvente per uso parenterale» 100 ml sacca in pp – A.I.C. n. 030945113 (in base 10), 0XJCUT (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - Zona industriale Valle Ufita.

Produttore del prodotto finito: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - Zona Industriale Valle Ufita (produzione completa).

Composizione: 100 ml di solvente contengono:

Principio attivo: Acqua per preparazioni iniettabili 100 ml pH compreso tra 5,0 e 7,0.

Confezione: «acqua ppi solvente per uso parenterale» 250 ml sacca in pp – A.I.C. n. 030945125 (in base 10), 0XJCV5 (in base 32).

Forma farmaceutica: Solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - Zona Industriale Valle Ufita.

Produttore del prodotto finito: Panpharma S.r.l. stabilimento sito in Flumeri (Avellino) - Zona Industriale Valle Ufita (produzione completa).

Composizione: 100 ml di solvente contengono:

Principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 100 ml pH compreso tra 5,0 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: solvente per preparati sterili e medicamenti iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 030945113 - «acqua ppi solvente per uso parenterale» 100 ml sacca in pp.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 030945125 - «acqua ppi solvente per uso parenterale» 250 ml sacca in pp.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 030945113 - «acqua ppi solvente per uso parenterale» 100 ml sacca in pp - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 030945125 - «acqua ppi solvente per uso parenterale» 250 ml sacca in pp - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Esopral»

Estratto provvedimento UPC/II/986 del 31 dicembre 2009

Specialità Medicinale: ESOPRAL

Confezioni: 035433010/M - 7X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433022/M - 14 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433034/M - 15 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433046/M - 25X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433059/M - 28 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433061/M - 30 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433073/M - 50X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433085/M - 56 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433097/M - 60 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433109/M - 90 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433111/M - 98 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433123/M - 100X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433135/M - 140 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433147/M - 3 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433150/M - 7 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433162/M - 7X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433174/M - 14 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433186/M - 15 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433198/M - 25X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433200/M - 28 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433212/M - 30 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433224/M - 50X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433236/M - 56 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433248/M - 60 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433251/M - 90 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433263/M - 2 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433275/M - 5 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433287/M - 7 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433299/M - 14 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
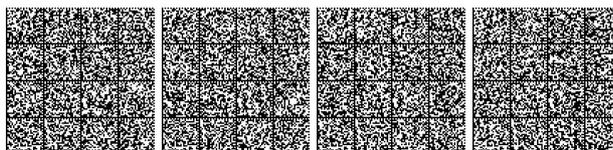
035433301/M - 15 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433313/M - 28 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433325/M - 30 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433337/M - 56 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433349/M - 60 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433352/M - 100 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433364/M - 2 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433376/M - 5 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433388/M - 7 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433390/M - 14 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433402/M - 15 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433414/M - 28 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433426/M - 30 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433438/M - 56 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433440/M - 60 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433453/M - 100 CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433465/M - 140 (28X5) CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 40 MG
035433477/M - 140 (28X5) CPR GASTRORESISTENTI IN FLACONE DA 20 MG
035433489/M - 3 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433491/M - 7 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 20 MG
035433503/M - 98 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433515/M - 100X1 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433527/M - 140 CPR GASTRORESISTENTI IN BLISTER DA 40 MG
035433539/M - 1 FLACONE DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
035433541/M - 10 FLACONI DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
035433554/M - "10 MG GRANULATO GASTRORESISTENTE PER SOSPENSIONE ORALE" 28 BUSTINE PET/AL/LDPE

Titolare AIC: BRACCO S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0262/001-004/II/066 SE/H/0262/001-004/II/072

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3 e 4.5 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Typherix»

Estratto provvedimento UPC/II/49 del 2 febbraio 2010

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Confezioni:

A.I.C. n. 034461018/M - Soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461020/M - Soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461032/M - Soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461044/M - Soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml).

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0289/001/II/015 UK/H/0289/001/II/017

UK/H/0289/001/R01 UK/H/0289/001/R02.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata:

Armonizzazione del Foglio illustrativo ed etichette.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 6.3 e 6.5.

Ulteriori modifiche con le procedure di rinnovo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rabipur»

Estratto provvedimento UPC/II/50 del 2 febbraio 2010

Specialità medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035947011/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso;

A.I.C. n. 035947023/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Novartis vaccines and diagnostics GMBH & Co. KG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/042 DE/H/0216/001/R001.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 4.2, 4.8, 6.4 e 6.6.

Ulteriori modifiche apportate con le procedure di rinnovo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clozapina Hexal»

Estratto provvedimento UPC/II n. 51 del 2 febbraio 2010

Specialità medicinale: CLOZAPINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036638017/M - «25 mg» 20 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638029/M - «25 mg» 28 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638031/M - «25 mg» 30 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638043/M - «25 mg» 40 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638056/M - «25 mg» 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638068/M - «25 mg» 84 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638070/M - «25 mg» 98 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638082/M - «25 mg» 100 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638094/M - «25 mg» 10 × 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638106/M - «25 mg» 100 × 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638118/M - «25 mg» 20 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638120/M - «25 mg» 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638132/M - «25 mg» 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638144/M - «25 mg» 40 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638157/M - «25 mg» 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638169/M - «25 mg» 84 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638171/M - «25 mg» 98 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638183/M - «25 mg» 100 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638195/M - «25 mg» 10 × 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638207/M - «25 mg» 100 × 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638219/M - «100 mg» 20 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638221/M - «100 mg» 28 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638233/M - «100 mg» 30 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638245/M - «100 mg» 40 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638258/M - «100 mg» 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638260/M - «100 mg» 60 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638272/M - «100 mg» 84 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638284/M - «100 mg» 98 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638296/M - «100 mg» 100 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638308/M - «100 mg» 10 × 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638310/M - «100 mg» 100 × 50 compresse in blister PP/AL;
A.I.C. n. 036638322/M - «100 mg» 20 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638334/M - «100 mg» 28 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638346/M - «100 mg» 30 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638359/M - «100 mg» 40 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638361/M - «100 mg» 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638373/M - «100 mg» 60 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638385/M - «100 mg» 84 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638397/M - «100 mg» 98 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638409/M - «100 mg» 100 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638411/M - «100 mg» 10 × 50 compresse in blister PVC/AL;
A.I.C. n. 036638423/M - «100 mg» 100 × 50 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0325/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02278

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti

Il provvedimento del 29 luglio 2009, recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", prevede l'obbligo per gli intermediari di riportare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti correnti destinati ai consumatori un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) (sez. II, par. 3 e 8, e sez. IV, par. 3), determinato in base ai profili di operatività individuati dalla Banca d'Italia.

Con le presenti disposizioni vengono emanati i profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti, che costituiscono l'Allegato 5A del provvedimento del 29 luglio 2009. I profili sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.

Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto") i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media). Per i conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. "ordinari"), invece, il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l'appoggio del dossier titoli o per l'addebito delle rate del mutuo). Per i conti c.d. "in convenzione" ([1]) è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per ciascuno dei diversi profili ([2]):

a) nel foglio informativo.
Per i conti correnti "a pacchetto", se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente

---

([1]) Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

([2]) Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall'allegato 5A.

nell'intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l'indicazione dei profili ai quali esso è destinato.
Per i conti correnti "a consumo", il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà."

b) nel documento di sintesi inviato nell'ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela.
Per entrambe le tipologie di conti ("a pacchetto" e "a consumo") sono riportati gli ISC pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio del documento di sintesi ([3]), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009.

Per i conti correnti cd. "in convenzione", gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in convenzione come i conti "a pacchetto" per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo, nel documento di sintesi periodico e nell'estratto conto di fine anno);

2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nel documento di sintesi periodico, l'ISC – calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti a pacchetto – relativo al conto corrente, offerto dall'intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari usano lo schema indicato nell'Allegato 6A, che viene ora previsto. Nell'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle frase indicata nella Sezione IV, par. 3.2., del provvedimento del 29 luglio 2009, la seguente:
«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa un altro conto corrente" del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI del Provvedimento, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta – sia al momento dell'offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell'ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.

([3]) Se il prodotto non è più commercializzato, il documento di sintesi riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull'opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sez. XI, par. 2), tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d'Italia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tre mesi da quest'ultima data gli intermediari si adeguano agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

Allegato 5A

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE SINTETICO DI COSTO PER I CONTI CORRENTI

1. Premessa

L'ISC comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi.

Per il calcolo dell'ISC di un dato profilo si considera l'operatività associata al profilo stesso riportata nel paragrafo 2 "Conti Correnti: profili di utilizzo"; si assume inoltre che il consumatore abbia sul conto una giacenza e un patrimonio investito costante per l'intero periodo di riferimento così come riportato nel paragrafo 3 "Specifiche Tecniche".

L'ISC, che si compone di una parte fissa e una variabile, va calcolato nel modo seguente:

$$ISC = (12/t) \times (CF_t) + (12/T) \times (CV_T) \quad \forall t, T \in [1;12]$$

dove:

- "CF" corrisponde alla componente fissa, comprensiva di tutte le voci di spesa che il consumatore dovrebbe comunque sostenere, per il solo fatto di aver sottoscritto il conto, comprese quelle relative all'invio delle comunicazioni di trasparenza;
- "CV" corrisponde alla componente variabile, ossia a tutti i costi – spese e commissioni - che il cliente sostiene in relazione alla sua operatività in conto corrente. A tal fine, le banche calcolano il costo complessivo che sarebbe sostenuto dal consumatore ipotizzando livelli di utilizzo ottenuti selezionando uno tra i sei profili previsti per i conti correnti "a pacchetto" ovvero il singolo profilo individuato per i conti "a consumo" (cfr. *infra*); per i conti che prevedono una franchigia di operazioni su base infrannuale, va ipotizzato che il numero di operazioni annue previste dal profilo si ripartisca uniformemente nell'anno;
- "t" rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese fisse;
- "T" rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese variabili.

2. Conti Correnti: Profili di Utilizzo

	Conto a pacchetto						Conto a consumo
	Giovani	Famiglie con operatività bassa	Famiglie con operatività media	Famiglie con operatività elevata	Pensionati con operatività bassa	Pensionati con operatività media	Operatività bassa
Operatività corrente - gestione della liquidità							
elenco movimenti allo sportello	10 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)	5 (0)	7 (0)	3
elenco movimenti tramite canali alternativi	22 (32)	17 (24)	21 (26)	35 (41)	5 (10)	18 (25)	3
Prelievo contante allo sportello	5 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)	6 (0)	8 (0)	6
versamenti in contante e assegni	7	9	10	10	6	6	12
comunicazione trasparenza	4	4	4	4	4	4	4
invio estratto conto	4	4	4	4	4	4	4
Servizi di pagamento							
carta di debito							
canone	1	1	1	1	1	1	1
Prelievo ATM presso propria banca	33 (38)	36 (43)	37 (42)	38 (44)	28 (34)	34 (42)	18
Prelievo ATM presso altra banca	5	4	7	5	2	4	6
prelievo ATM Paesi UE	2	1	2	2	1	1	0
carta prepagata							
canone / una tantum	1	0	0	0	0	0	0
ricariche tramite internet	5	0	0	0	0	0	0
operazioni di pagamento con carta di debito(es. Pagobancomat)							
operazioni	36	46	54	52	20	32	20
carta di credito							
Canone	0	0	1	1	0	1	0
invio estratto conto	0	0	12	12	0	12	0
assegni, utenze, imposte							
pagamenti con assegni	2	7	9	11	5	10	3
domiciliazione utenze	6	12	18	24	18	24	12
pagamenti imposte o tasse	2	4	2	2	2	2	0
pagamenti ricorrenti							
rata mutuo - addebito in C/C	0	12	12	12	0	0	0
finanziamento rate acquisti - addebito in C/C	0	12	0	0	0	0	0
Bonifici							
Accredito stipendio o pensione	6	12	12	12	12	12	12
verso l'Italia disposti allo sportello con addebito C/C	2 (0)	3 (0)	4 (0)	5 (0)	3 (0)	4 (0)	4
verso l'Italia disposti tramite Internet	7 (9)	1 (4)	4 (8)	5 (10)	0 (3)	2 (6)	2
pagamenti ricevuti tramite bonifico	4	2	4	6	2	3	2
Servizi di finanziamento							
Mutuo	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Altri finanziamenti	No	Sì	No	No	No	No	No
Servizi di investimento							
Deposito titoli	No	No	No	Sì	No	Sì	No
Totale operazioni	**164**	**201**	**228**	**253**	**124**	**189**	**112**

I profili di utilizzo si riferiscono all'operatività del solo titolare del conto, senza considerare eventuali cointestazioni e servizi accessori utilizzati da un familiare.

Alcune voci dei profili presentano un secondo valore indicato tra parentesi che fa riferimento al numero di operazioni che descrivono l'utilizzo del conto corrente per un cliente che opera esclusivamente tramite canali alternativi.

I profili riferiti alle "famiglie" vanno utilizzati anche con riferimento a singoli individui, titolari di conto corrente, diversi da "giovani" e "pensionati".
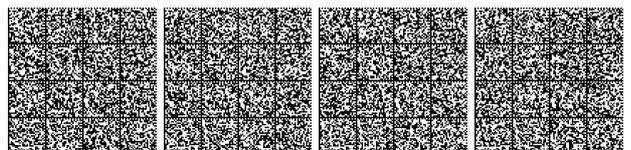
3. Specifiche tecniche per il calcolo dell'ISC per i conti correnti

Canone periodico annuo

Per i *prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi*, il canone deve essere calcolato al netto dello "sconto" derivante dall'utilizzo di quei servizi tipici del corrispondente profilo. Ad esempio, per *prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi* destinati ai profili "famiglie con operatività elevata" e "famiglie con operatività molto elevata", il canone deve essere ridotto dell'eventuale sconto imputabile al pagamento delle rate di mutuo.

Per i *prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza e/o del patrimonio investito*, il canone deve essere calcolato al netto dello "sconto" previsto al raggiungimento e/o mantenimento delle soglie predefinite, purché tipiche / coerenti con il profilo. Ad esempio, per i *prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza* destinati al profilo "famiglie con operatività media", il canone deve essere ridotto dello sconto previsto per una giacenza di 5.000 €, per il profilo "famiglie con operatività elevata" lo sconto è invece imputabile ad una giacenza di 5.500 € (vedi tabella seguente).

Di seguito si indicano le soglie per profilo di utilizzo, funzionali al calcolo del canone per i prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza o del patrimonio investito:

	Giacenza media	Patrimonio investito
giovani	1.500 €	0 €
famiglie con operatività bassa	4.000 €	6.000 €
famiglie con operatività media	5.000 €	33.000 €
famiglie con operatività elevata	5.500 €	80.000 €
pensionati con operatività bassa	4.000 €	30.000 €
pensionati con operatività media	6.000 €	85.000 €

Per "giacenza media" si intende la media semplice dei saldi contabili; per "patrimonio investito" si intende l'ammontare investito in servizi di investimento ed assicurativi.

Nel caso di conto a consumo, ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico di costo devono contribuire le spese di liquidazione di interessi creditori definite su base annuale.

Elenco movimenti

Prezzo sportello: il costo da inserire deve essere quello relativo alla "richiesta elenco movimenti allo sportello".

Prezzo canali alternativi: il costo da inserire è quello relativo alla richiesta dell'elenco movimenti attraverso il canale internet, il telefono o l'ATM evoluto.

Prelievo di contante allo sportello

Va considerata la commissione su prelievi di contante allo sportello per importi superiori a 500 €.

Versamenti in contante ed assegni

La commissione deve essere definita in funzione delle caratteristiche del prodotto. Ad esempio, nel caso di conti on-line in cui le operazioni "versamenti in contante" ed "assegni versati" presuppongono una interazione con lo sportello o con l'ATM vanno considerati gli eventuali costi sostenuti dal cliente per effettuare tali operazioni.

Comunicazione di trasparenza

La voce si riferisce alla "spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza" e deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali spese di invio al cliente (es. spese postali). L'operazione non genera costi per linea di estratto conto a pagamento.

In caso di conto on-line si deve considerare la “spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza” che minimizza il costo per il cliente (es. invio via mail), altrimenti l’invio si intende cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale.

Invio estratto conto

La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L’operazione non genera linea di estratto conto a pagamento.

In caso di conto on-line si deve considerare la “spesa per invio estratto conto” che minimizza il costo per il cliente (es. invio via mail), altrimenti l’invio si intende cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale.

Canone carta di debito

Il canone della carta di debito deve essere computato in modo coerente rispetto alle esigenze del cliente (definite all’interno del profilo).

Prelievi ATM stessa banca, prelievi ATM altra banca e prelievi ATM Paesi UE

La commissione per i prelievi con carta di debito deve tener conto delle caratteristiche specifiche del prodotto. Alcuni c/c prevedono, infatti, un numero di operazioni gratuite incluse nel canone (soprattutto con riferimento ai prelievi presso altra banca). Ad esempio, possono risultare gratuiti i primi 30 prelievi ATM altra banca mentre ai successivi viene applicata una commissione. La dicitura “prelievi ATM altra banca” si riferisce ai prelievi sul circuito nazionale presso ATM di banche non appartenenti allo stesso gruppo bancario.

Operazioni di pagamento con carta di debito (es. Pagobancomat)

L’operazione non presenta commissioni e non genera costi per linea di estratto conto a pagamento se effettuata tramite circuito Pagobancomat. Viceversa si devono considerare le eventuali commissioni previste dal circuito.

Carta prepagata – canone/una tantum

Il canone/una tantum della carta prepagata corrisponde al costo fisso che il consumatore sostiene per l’accesso al servizio.

Carta prepagata – ricariche tramite internet

La voce di costo da considerare è quella relativa alla commissione per ricaricare la carta prepagata tramite canale internet.

Canone carta di credito

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: nell’ambito delle differenti tipologie di carte offerte alla clientela (Visa, Mastercard ecc.), la banca deve considerare quella con il canone più basso.

Per i profili che utilizzano il servizio (“*famiglie con operatività media”,* “*famiglie con operatività elevata”,* “*pensionati con operatività media”*) la spesa annua con carta di credito si intende pari a 2.112 € [1]. Questo importo va utilizzato per calcolare il canone nel caso in cui il contratto preveda un onere differenziato in base alla spesa effettuata. Ad esempio, se è definita una soglia di spesa minima di 1.000 € oltre la quale non è dovuto il canone, nell’ISC va incluso un importo pari a 0; se invece la soglia è pari a 2.500 €, va incluso l’importo previsto a carico del cliente.

---

[1] Ottenuta moltiplicando il numero di invii estratto conto della carta credito previsti dai profili per lo scontrino medio per la carta di credito (176 €).

Carta Multifunzione

Il costo della carta multifunzione (debito e credito) va imputato solo se risulta più conveniente rispetto all'acquisto dei singoli servizi.

Esempio: profilo "Famiglie con operatività elevata" (prevede l'utilizzo della carta di debito e di credito)

Prodotto A

Carta di debito = inclusa

Carta di credito = 30,00 €

Carta Multifunzione = inclusa

Si ipotizza che il cliente utilizzi la carta multifunzione. Nel calcolo del prezzo finale viene considerato pari a 0 € sia il canone della carta di credito che di debito.

Prodotto B

Carta di debito = inclusa

Carta di credito = 25,00€

Carta Multifunzione = 29,00€

Si ipotizza che il cliente non utilizzi la carta multifunzione (canone 29 €) bensì ricorra alla carta di debito (canone 0€) e alla carta di credito (25 €).

Invio estratto conto per la carta di credito

Qualora la società emittente risulti diversa dalla banca stessa, la singola spesa per invio e/c della carta di credito è predefinita pari a 1,03 €. Viceversa, il prezzo è quello applicato dalla banca e riportato nel foglio informativo.

Pagamenti con assegno

Ai fini del calcolo del prezzo deve essere considerato il "costo del singolo assegno".

Domiciliazione utenze

La commissione da applicare è quella riferita al "pagamento con domiciliazione".

Pagamenti imposte e tasse

La commissione da adottare è quella riferita ai pagamenti con delega unificata (F23 – F24).

Pagamenti ricorrenti - rata mutuo e Pagamenti ricorrenti - finanziamento rate acquisiti

Per ciascuna voce, si devono considerare le commissioni effettivamente applicate ai pagamenti ricorrenti per le due tipologie di finanziamento rateale.

Bonifici verso l'Italia allo sportello con addebito in c/c e bonifici verso l'Italia tramite internet

La commissione da adottare è quella riferita ai bonifici su altra banca.

Spese per operazioni non incluse nel canone

In caso di conto a pacchetto, se il numero di operazioni annue che generano linea di estratto conto a pagamento è superiore al numero di operazioni comprese nel canone, si deve considerare il costo della linea estratto conto per le operazioni eccedenti.

In caso di conto a consumo, ai fini della definizione dell'indicatore sintetico di costo, la banca deve considerare il costo della linea estratto conto per le operazioni che generano linea di e/c a pagamento.
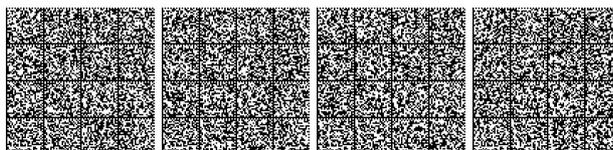
Allegato 6A

SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ISC NEL DOCUMENTO DI SINTESI DEI CONTI "IN CONVENZIONE"

QUANTO COSTA UN ALTRO CONTO CORRENTE
secondo … profili di cliente tipo

LA MIGLIORE OFFERTA ALTERNATIVA DI CONTO CORRENTE

PROFILO	SPORTELLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di **34 euro** obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

10A02270

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 35 dell'8 febbraio 2010.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
52-VC	«Zenato» di Ciaglia Italo	Vercelli

10A02294
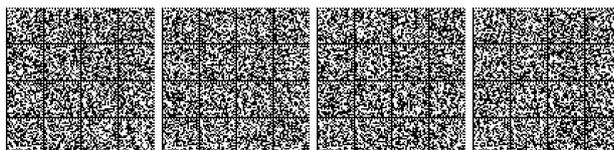
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, recante: «Nomina del conservatore del registro delle imprese». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2010).

Nel testo dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 113, prima colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «... ha nominato il vice Segretario generale, dr.ssa Claudia *Senesi* ...», leggasi: «... ha nominato il vice Segretario generale, dr.ssa Claudia *Sanesi* ...».

10A02410

Comunicato relativo alla disposizione 2 novembre 2009 del Ministero della giustizia, recante: «Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Lybra S.r.l.», in Avellino». (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2009).

Nella disposizione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, prima colonna, nel primo periodo, dove è scritto: «... presso il distretto di Corte d'appello di *Avellino*.», leggasi: «... presso il distretto di Corte d'appello di *Salerno*.».

10A02284

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-047) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
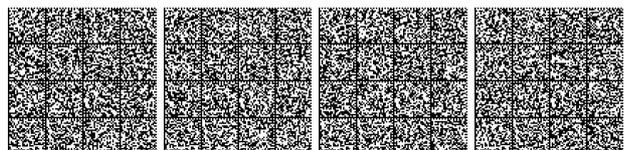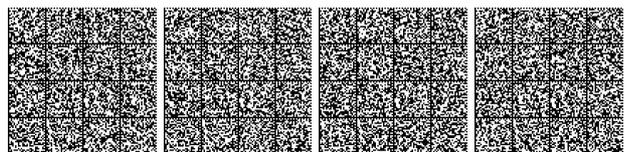
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.